Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 245

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni dove essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze		42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Mercoledì 8 Settembre

	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	Anno L.	Sem.	Trim.
Francia		82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. nell'udienza del 5 agosto 1869 del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio sul decreto per la riforma del sindacato delle società commerciali, industriali, istituti di credito, ecc.

Sire,

L'articolo 156 del Codice di commercio dispone quanto segue: « La società in accomandita « per azioni e la società anonima non possono « esistere se non sono autorizzate con decreto « Reale e se non è in pari modo approvato l'atto « di loro costituzione. »

Si può chiedere se, stando alle sane dottrine economiche, l'autorizzazione governativa sia veramente necessaria alla formazione di queste società, o se piuttosto, come ci confermano esempi di altre nazioni, questa materia sia da abbandonarsi all'interesse e alla vigilanza dei privati, sotto le regole prescritte dal Codice o da leggi speciali, e coi tribunali per applicarle.

Cotesto sarebbe per avventura il sistema normale al quale la civiltà moderna s'incammina; ma oltrechè in questa materia, come in tante altre, non si può trapassare d'un salto da un punto all'altro, e bisogna procedere per gradi e col lume dell'esperienza, nel caso presente noi prendiamo le mosse non già dalla riforma del Codice commerciale, ma dalla esistenza del Codice stesso, e dell'articolo sopra citato, il quale, finchè è in vigore, debbe eseguirsi.

Compito del Governo è adunque nelle condizioni attuali quello di accordare o negare il decreto Reale che costituisce tali società, di approvare o modificare i loro statuti: ed a questo fine è necessario un ufficio presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ma una volta che il Governo abbia dato l'autorizzazione con quelle condizioni che discendono dal Codice, è finita la sua azione? oppure dee continuare a vigilarne anche l'esecuzione? Il concetto normale sarebbe anche qui che il Governo si astenesse da ogni ingerenza diretta e che lasciasse agli interessati la cura e la responsabilità di prendere contezza dell'andamento delle società alle quali appartengono o colle quali hanno affari; e qualora veggano le leggi violate di denunziare le violazioni ai tribunali competenti. Ma sarebbe per avventura prematuro correr oggi difilati alla meta.

Certo non fu tale il concetto dei miei predecessori. Onde qui si fa luogo ad esporre come in effetto il Governo abbia creduto suo dovere, anche dopo costituite le società commerciali e gli istituti di credito, di esercitare una vigilanza sopra di essi e come l'abbia regolata. A ciò provvede il decreto del 30 dicembre 1865. Il Governo dichiarava in esso apertamente che non intendeva assumere in verun caso ingerimento nell'amministrazione economica delle società (articolo 7), nondimeno pigliava l'uffizio in taluni casi di vigilare nell'interesse degli associati, degli azionisti, degli assicurati e dei terzi alla esecuzione ed osservanza delle leggi generali ed in ispecie dello statuto sociale (art. 6 e 7). A tale uopo, ordinata la presentazione dei bilanci e stati di queste società e la pubblicazione loro (articolo 5), dava ai commissari distrettuali, rappresentanti del Governo, molte facoltà, e fra esse quella di esaminare i registri sociali, procedere a verificazioni di cassa (art. 7), assistere a tutte le assemblee generali e sospendere l'esecuzion di qualunque deliberazione delle assemblee, se la giudichi contraria alle leggi, agli statuti sociali, alle disposizioni governative (art. 8); convocare il Consiglio d'amministrazione qualora avesse seri dubbi intorno alla gestione sociale (art. 9); riscontrare la regolarità dell'emissione di azioni, obbligazioni, polizze d'assicurazione e in certi casi, come nelle tontine, vigilare all'acquisto delle cartelle del Gran Libro (articolo 12); convocare anche talora l'assemblea generale delle società di assicurazione marittima (art. 13).

In sostanza sono queste ancora le norme che regolano la materia. Il decreto Reale del 27 maggio 1866 e quello del 4 novembre 1866 le mantengono nella loro integrità. Essi modificano lo stato delle cose soltanto in due punti. Primieramente nell'organismo dicasterico, colla creazione di un censore centrale e del suo ufficio, e colla trasformazione dei commissari in ispettori compartimentali. Secondariamente in ciò che, dopo il corso forzoso rivolgono la vigilanza precipuamente alle Banche di circolazione per quanto concerne la emissione dei loro titoli fiduciari e la conservazione delle riserve.

Gli atti compiuti in virtù di questo sistema furono esposti in due relazioni del censore al Ministro di Agricoltura e Commercio intitolate: *Il sindacato governativo, le società commerciali e gli istituti di credito nel Regno d'Italia*, l'una delle quali si riferisce all'anno 1866 e 1867, l'altra all'anno 1868.

Ponendo mente allo stato delle cose a mio giudizio sono da osservare i seguenti punti:

1° L'esistenza e l'ordinamento di questo ufficio ingenera negli animi il pensiero che il Governo abbia assunto la responsabilità di fronte, non solo ai membri delle società anonime o in accomandita per azioni, ma eziandio ai terzi interessati ed al pubblico di tutelarli da irregolarità, da inganni, da operazioni fallaci. Dal momento che il Governo si riserva la facoltà di vigilare in benefizio del pubblico, egli è naturale che agli occhi di molti tal facoltà si converta in obbligazione e vada tant'oltre quanto la vigilanza divenga veramente efficace. So bene che in questa interpretazione vi ha dell'esagerato, e che nel decreto 30 dicembre 1865 si esprime chiaramente il concetto che lo Stato non s'ingerisce nell'amministrazione di codesti istituti; pur nondimeno potendo il Governo e anzi dovendo per mezzo dei suoi ufficiali, come accennai sopra, riscontrare i registri e le casse, assistere alle adunanze, sospendere i provvedimenti illegali, e in taluni casi convocare i Consigli d'amministrazione e la stessa assemblea generale, era naturale che gli interessati si confidassero sopra di esso della tutela. Cosa tanto più facile ad accadere in un paese come l'Italia, nel quale per la tradizione passata si era avvezzi a tutto aspettare dal Governo, e quindi a tutto pretendere da esso, per trovarsi poi alla fine di tutto malcontenti, quando l'effetto non rispondeva, come non può rispondere, all'aspettativa.

2° Questa sproporzione inevitabile fra l'aspettativa e gli effetti è il secondo punto sul quale è da volgere l'attenzione. Per quanta sia stata la rettitudine del censore e del suo ufficio, per quanto si conceda che in alcuni casi abbia potuto preservare il pubblico da tranelli, o lo abbia messo in avvertenza da pericoli, è troppo chiaro che infinite cose sfuggono alla sua vigilanza, e che più gli istituti si moltiplicheranno e più la investigazione diverrà ardua. E ciò tanto maggiormente quantochè il Regno è diviso in undici circoli d'ispezione, taluno dei quali comprende sino a quattordici provincie, e dovrebbe vigilare non diecine, ma quasi centinaia d'istituti.

Da un lato adunque responsabilità grandissima del Governo, dall'altro impotenza di raggiungere il fine. Le quali cose ottimamente esprimeva l'illustre Scialoja con queste parole, autorevolissime non solo per la qualità dell'autore, ma perchè egli stesso aveva avuto qualche parte nella organizzazione del sindacato: « Penso an« ch'io che in genere la vigilanza governativa « per sè medesima sia impotente ad evitare la « cattiva amministrazione delle società e quindi « perniciosa da una parte agli interessi privati « perchè fa credere loro che siano tutelati « quando non sono, e dall'altra parte nocevole « al credito morale del Governo, alla noncu« ranza del quale fa imputare tutti gli sconci « che avvengono nella mala amministrazione « delle società. »

Ma se lo stato delle cose passate vuol esser riformato, e se per altra parte non si vuol attuare di un colpo la completa libertà senza cautela e senza vigilanza alcuna, che cosa può farsi di ragionevole e di pratico? Qui soccorre l'esempio dell'Inghilterra. È noto come per lungo tempo ivi prevalesse la forma delle società con responsabilità illimitata, alle quali si conviene la più ampia libertà. E di vero quando altri reca nella società di cui fa parte, il suo nome, le sue facoltà, il suo onore senza riserva, mal si saprebbe trovare altra maggiore cautela. Ma dacchè la tendenza più frequente rivolse i privati alle società con responsabilità limitata, dove può dirsi che il titolo sostituisce la persona, apparve eziandio necessaria una legge che ne regolasse il procedimento. Codesta legge fu fatta in Inghilterra nel 1862. Essa determina i modi di costituzione e formazione in corpo morale di una società, la distribuzione del capitale e la responsabilità dei suoi membri, la sua direzione ed amministrazione, la liquidazione, l'obbligo della registrazione, ed altre modalità. Stabilito una volta lo statuto, e i diritti e gli obblighi che ne derivano, stabilite le pubblicazioni periodiche, alle quali ogni società è tenuta, le pene a chi infrange la legge, si fa luogo all'ingerenza governativa soltanto in questo modo che, qualora azionisti o membri inscritti nei registri di una società in dato numero ne facciano richiesta, il *Board of trade*, che corrisponde di qualche guisa al nostro Ministero del Commercio, può nominare uno o più ispettori competenti per procedere all'esame degli affari di una società, e stenderne un rapporto. Codesto rapporto è stampato, e può anche far fede nelle procedure giudiziarie che ne seguissero.

A me sembra che il concetto inglese possa servir di norma, adattandolo alle nostre condizioni, in questo senso principalmente che il Governo non agisca sulle società costituite, di sua propria iniziativa, ma sulla proposta degli aventi interesse. È questa la essenziale riforma che io credo potersi sin d'ora introdurre. Di tal guisa il pubblico sarà solennemente avvertito che all'interesse privato compete la prima vigilanza, e che il Governo non istà garante del buon andamento delle società, e non interviene se non per sussidiare ed integrare l'opera dei privati.

E qui debbo far notare a V. M. che siffatta riforma non tocca punto la legge nè il Codice commerciale: ma è di sua natura interamente regolamentare.

Un altro punto merita attenzione, ed è anche esso materia di regolamento; cioè quello se si debba mantenere la circoscrizione degli uffici attuali d'ispezione, tanto vasti quanto inefficaci. Io credo impossibile che un uomo, sia pure abile e operoso, possa da solo occuparsi seriamente di tanta mole d'affari e vigilarne l'andamento. Piuttosto mi sembra che anche qui, come nelle altre mutazioni amministrative, la circoscrizione provinciale debba essere la base di questo servizio, e che il prefetto sia anche in questa funzione l'organo immediato del Governo. Ma siccome è opportuno che esso sia aiutato da elementi locali ed elettivi, così occorre aggiungere al prefetto due membri eletti dalle Camere di commercio: dico eletti anche fuori del loro seno, potendo darsi che esse riconoscano altrove uomini dotati di speciali cognizioni e attitudini all'uopo. Tale è l'organizzazione stabilita nell'articolo 1 del decreto che ho l'onore di sottoporre alla approvazione di V. M.

Quindi cessano l'ispettore generale, gli ispettori e ufficiali locali delegati finora pel sindacato. La necessità di esaminare accuratamente le domande e gli statuti delle società per l'approvazione loro, le relazioni che ne seguono frequenti fra il Ministero e il Consiglio di Stato, e la vigilanza speciale prescritta dalle leggi sopra certi istituti come la Banca e le società ferroviarie mi parvero intanto giustificare il mantenimento dell'ufficio centrale presso il Ministero quale ora si trova.

Nell'art. 2 è detto che le società si rivolgeranno all'ufficio provinciale per chiedere l'autorizzazione prestabilita dalla legge. È la conseguenza necessaria dell'art. 1. Se non che dovendo esso, prima di spedire la dimanda, tenerne registro, e por mente, se sia corredata dei documenti necessari, ne nascerà una speditezza maggiore nel disbrigo di questi affari. Avvegnachè la causa principale delle lentezze che si lamentano sta in ciò, che molte delle dimande che vengono al Ministero sono incomplete, ed è mestieri perciò rimandarle affinchè i petenti vi aggiungano i documenti richiesti.

L'art. 3 stabilisce, secondo il sistema della legge inglese, la necessità dei resoconti pubblici e dà al Governo la facoltà di determinarne i moduli. E poichè il tempo e le forme di tali resoconti per alcuni istituti sono prescritti da leggi speciali, l'articolo ne fa pure speciale menzione.

In tre modi possono le società allontanarsi dal retto sentiero, o violando lo statuto che si sono imposto e che fu approvato dal Governo, o violando le disposizioni generali della legge e quelle in ispecie del Codice di commercio, o alterando la verità dei fatti che devono rendere pubblici. Ogni altro difetto può accusare incapacità dell'amministrazione; ma questa è materia che dee lasciarsi tutta all'interesse privato, non è argomento d'ingerenza governativa, onde l'art. 4 determina appunto specificatamente le tre cagioni di reclamo. Ma laddove nel sistema passato l'iniziativa della vigilanza poggia principalmente sul Governo, nel presente ordinamento (e qui è la massima innovazione) è provocata dagli interessati. Il Governo per mezzo dell'ufficio provinciale non entra in atto se non quando è invitato a farlo dai privati e non assume perciò responsabilità propria e originaria.

La legge inglese prescrive che i reclamanti debbano avere un tanto d'interesse nell'affare, o siano in un dato numero. Noi abbiamo adottato il primo sistema rispetto agli azionisti di una società, avvegnachè nei diritti accordati loro dagli statuti, e nelle assemblee generali abbiano facoltà e modo di curare i proprii interessi. Non può dirsi così degli assicurati e dei depositanti, ai quali, come estranei all'amministrazione sociale, uopo è avere maggior riguardo. Bensì l'articolo 5 lascia all'ufficio provinciale un pieno giudizio sulla serietà dei reclami, per evitare che l'invidia o la fantasticheria porgano occasione a inutili ispezioni. Ma se i reclami sono bastevolmente fondati, intorno a che è mestieri lasciare qualche larghezza al giudizio degli uomini periti, allora e allora solo ha luogo l'ispezione, la relazione della quale può essere stampata.

L'art. 6 ha per fine di chiarire come i procedimenti amministrativi non possano togliere nè menomare il diritto ai privati di adire ai tribunali competenti.

L'art. 7 fa una eccezione all'articolo 4, per quelle società di assicurazione che nei loro statuti hanno l'obbligo d'investire capitali in rendita pubblica, ed intestarli per esempio a determinate tontine. In questo caso è sembrato che non solo esse debbano giustificare di aver adempiuto questo obbligo, ma che l'ufficio possa d'iniziativa propria riscontrarne la esecuzione, anche perchè si tratta di società, le quali svolgono in un lungo giro di anni la loro azione, e l'assicurato si trova sovente lontano dalle sedi, e più arduo che in ogni altro caso gli sarebbe il poter verificare l'adempimento delle pattuite condizioni.

L'art. 8 provvede a quelle società che hanno rapporti diretti d'interessi col Governo come per esempio le compagnie ferroviarie, e a quegli istituti sui quali le leggi hanno prescritto uno special modo di vigilanza, come la Banca Nazionale, gli istituti di credito fondiario e le banche di credito agrario. Trattandosi di leggi non si potrebbe modificare in alcun modo i rapporti esistenti fra il Governo e codesti istituti. Quello solo che poteva farsi fu fatto, cioè di affidarne la vigilanza all'uffizio composto del prefetto e dei due membri eletti dalla Camera di commercio. Solo nella capitale, ove codeste società in generale hanno la loro sede centrale e dove per conseguenza è la direzione e la parte maggiore degli affari, il Ministero si riserba di esercitare codesta vigilanza direttamente, come pure di poter ordinare ispezioni straordinarie anche nelle provincie. Per tal guisa l'azione governativa non solo rimane quale è prescritta dalla legge, ma può divenire eziandio più efficace.

L'art. 9 e l'art. 10 finalmente provvedono alle spese degli uffizi provinciali, e fissano il tempo nel quale il decreto andrà in vigore.

Ma qui si presenta una questione che sarebbe invero pregiudiciale. Ho detto sopra che la materia di che si tratta è regolamentare: pure si potrà accampare la seguente obbiezione speciale. Il regolamento 30 dicembre 1865 non è che l'attuazione di una facoltà impartita dalle Camere al potere esecutivo con la legge del 2 aprile 1865 per la unificazione legislativa del Regno d'Italia; il decreto Reale poi del 27 maggio 1866 è fatto in virtù delle facoltà straordinarie concedute al Governo del Re con la legge del 1° maggio antecedente.

A questo dubbio si può rispondere, a mio avviso, nel modo seguente:

Quali furono le facoltà attribuite al Governo del Re dall'articolo 2 della legge del 2 aprile 1865? La facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi, di cui si ordinava la pubblicazione, quelle modificazioni che avrebbe reputate necessarie a coordinarne le disposizioni; e la facoltà di fare, con Regio decreto, le disposizioni transitorie e le altre che occorressero per la completa attuazione dei Codici e delle leggi da promulgarsi.

Il decreto del 30 dicembre 1865, che stabilì come dovessero autorizzarsi e vigilarsi le società commerciali, emanò forse in virtù di quelle facoltà attribuite al Governo dal potere legislativo? No certo. Il decreto nei suoi *visti* non fece menzione della legge del 2 aprile 1865. Citò soltanto il Codice di commercio e i precedenti decreti che riguardavano le società commerciali. Dal Codice di commercio e da questi decreti trasse le norme da seguirsi nell'autorizzare e vigilare le società. Non è dunque una legge, cui non sia dato abrogare senz'altra legge. È un decreto che può con altro decreto disfarsi.

Nè alla facoltà, che secondo me compete pienissima al potere esecutivo di sopprimere o modificare il sindacato delle società commerciali, potrebbe obbiettarsi che il decreto del 27 maggio 1866 emanò in virtù di facoltà eccezionali concedute al Governo del Re con la legge del 1° maggio 1866 (n° 2872).

Questa legge non dava al Governo che la facoltà di ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro; ma l'una e l'altra cosa nulla aveva che fare con la ispezione delle società commerciali. La legge del 1° maggio 1866 e il decreto del giorno stesso (n° 2873) debbono essere stati citati in quello del 27 maggio per giustificare la vigilanza degli istituti di credito, indicati negli articoli 4 e 11 del decreto del corso forzato; ma tutto ciò che riguarda la soppressione degli uffici commissariali, la istituzione dell'ufficio di sindacato e le norme della ispezione, si fece e potè farsi dal Governo con le sue proprie e ordinarie facoltà, senza che d'uopo avesse di poteri eccezionali a lui delegati per legge.

Che se più volte nel Parlamento fu riconosciuta la convenienza di approvare per legge anche gli organici dei dicasteri e le piante loro annesse, nondimeno ciò non essendo sinora attuato, anzi avendosi esempi recenti di modificazioni negli uffici centrali e nei provinciali fatti con Decreto Reale, purchè non alterino il principio informatore del servizio e la somma stanziata a tal uopo nei capitoli del bilancio, senza che per questo ne fosse intaccata la legalità, così io credo di poter assumere la facoltà medesima, e la stessa responsabilità, tanto più che non può tacersi essere stata, tanto dalle Commissioni pel bilancio quanto dal Parlamento, invocata una riforma del sindacato nel senso di una maggiore libertà.

Tali sono, o Sire, gli argomenti pei quali io mi sono indotto, coll'assenso dei miei colleghi, a pregare la M. V. a volere sanzionar questa riforma, la quale, se non attua tutto quanto può desiderarsi dagli amici della libertà economica, nondimeno fa un gran passo verso di essa. L'esperienza indicherà in appresso altri miglioramenti; e il Parlamento potrà, mediante leggi speciali, compiere l'opera che qui è soltanto iniziata.

Il N. 5256 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice di commercio art. 135 e 156;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1865, numero 2727, concernente l'autorizzazione delle società commerciali, e la vigilanza sulle medesime;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1866, n° 2790, che stabilisce i distretti degli uffizi commissariali per la vigilanza sulle società;

Visto il R. decreto 27 maggio 1866, n° 2966, che stabilisce l'uffizio di sindacato centrale, e gli uffizi di ispezione;

Visto il R. decreto 4 novembre 1866, numero 3311, che attribuisce la direzione di tali uffizi al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli uffizi dell'ispettore generale, degli ispettori e delegati locali pel sindacato delle società commerciali e degli istituti di credito, sono soppressi.

Sono istituiti uffizi provinciali d'ispezione, composti del prefetto e di due membri eletti ogni biennio dalla Camera di commercio.

Laddove in una medesima provincia sono più Camere di commercio, l'uffizio d'ispezione potrà essere circondariale. Il sottoprefetto farà l'ufficio del prefetto.

Art. 2. Le società, che sono sottoposte dal Codice di commercio all'autorizzazione governativa, rivolgeranno d'ora innanzi le loro dimande al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo dell'ufficio provinciale, a norma degli articoli 1, 2, 3 del decreto 30 dicembre 1865.

Art. 3. Tutte le società industriali e commerciali, gli istituti di credito, le società di assicurazione dovranno pubblicare il loro resoconto.

Qualora una legge speciale non abbia determinato il tempo ed il modo di tale resoconto, le società industriali e commerciali si conformeranno al disposto dell'articolo 5 del decreto 30 dicembre 1865.

Gli istituti di credito pubblicheranno ogni mese il prospetto o situazione loro.

I moduli di tali pubblicazioni saranno determinati con decreto ministeriale.

Art. 4. Le ispezioni avranno luogo soltanto sul reclamo di associati o azionisti, di assicurati, o di depositanti. Il reclamo deve essere presentato all'uffizio provinciale, e motivato specificatamente sopra uno dei titoli seguenti:

1° Che siansi fatte operazioni contrarie allo statuto sociale;

2° Che siasi violato il Codice di commercio in qualche sua disposizione;

3° Che i resoconti o i prospetti pubblicati siano inesatti.

Se si tratta di associati o azionisti, i reclamanti debbono rappresentare almeno il decimo del capitale sociale.

Se si tratta di assicurati o di depositanti, non vi ha prescrizione di numero, nè di capitale.

Art. 5. L'uffizio provinciale, se giudica questi reclami bastevolmente fondati, procede alla ispezione, e la conchiude con un rapporto che è comunicato alla società, ai reclamanti ed al Ministero. Esso può essere stampato.

In caso di rifiuto, è aperto il ricorso al Ministero.

Il Ministero può eseguire o rinnovare l'esame, anche mediante invio di un delegato straordinario.

Art. 6. Le disposizioni, che fossero date in conseguenza della ispezione, non pregiudicano in modo alcuno l'esercizio delle azioni private davanti ai tribunali competenti.

Art. 7. Le società di assicurazione, le quali pel loro statuto sono obbligate ad acquistare rendita pubblica, e depositarla presso l'Amministrazione del Debito Pubblico per determinate intestazioni, dovranno giustificare all'uffizio provinciale di aver adempiuto all'obbligo nei modi e nei tempi prescritti dal loro statuto. In questi casi l'uffizio provinciale potrà anche procedere per sua propria iniziativa alle ispezioni che crederà convenienti.

Art. 8. Per le società che hanno rapporti diretti d'interesse col Governo, e per quegli istituti ai quali le leggi hanno imposto un particolare modo di vigilanza, restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. La vigilanza e la ingerenza governativa, prescritte dalle leggi e dai regolamenti, verranno esercitate direttamente dal Ministero sopra le sedi centrali che si trovano nella capitale, e dagli uffizi provinciali per delegazione governativa sopra le sedi e succursali esistenti nelle provincie.

Il Ministero può procedere direttamente ad ispezioni straordinarie in qualunque parte del Regno.

Art. 9. Le spese degli uffizi provinciali saranno prelevate dal capitolo 16 del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio.

Agli impiegati che sono posti in disponibilità per soppressione d'uffizio, saranno applicate le norme prescritte dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

Art. 10. Il decreto presente avrà vigore col 1° novembre 1869.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 settembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

Marco Minghetti.

Il N. MMCCXII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Lecce, in data 24 aprile 1869;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia o di fuocatico, deliberato dalla Deputazione provinciale di Lecce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 11 agosto 1869.

VITTORIO EMANUELE

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario delle provincie venete e di Mantova:

Con decreti ministeriali 12 agosto 1869:

Reiner Gio. Nepomuceno, aggiunto della pretura di Montagnana, nominato segretario di Consiglio presso il tribunale provinciale di Padova;

Cattozzo Giovanni Battista, id. id. di Chioggia, accettata la rinuncia alla carica;

Ziliotto Giovanni, id. id. di Serravalle, incaricato della reggenza della pretura di Chioggia.

Con decreti ministeriali 21 agosto 1869:

Duodo nob. Nicolò, pretore di Montagnana, applicato al tribunale provinciale di Venezia, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Gioppo Ferdinando, aggiunto della pretura di Cittadella, reggente quella di Agordo, dispensato dalla reggenza, in seguito a domanda, e richiamato al suo posto di aggiunto presso la pretura di Cittadella;

Manfroni nob. Cesare, aggiunto della pretura di Este, incaricato di reggere la pretura di Agordo;

Dall'Oglio Carlo, id. id. di Caprino Veronese, applicato alla pretura d'Este;

Valenti Luigi, ufficiale di cancelleria presso il tribunale provinciale di Treviso, nominato aggiunto degli uffici d'ordine presso il tribunale provinciale di Padova.

Con decreti ministeriali 23 agosto 1869:

Zara dottor Biagio, aggiunto della pretura di Moggio, applicato al tribunale provinciale di Udine, incaricato di reggere la pretura di Aviano;

Carnelutti Guglielmo, aggiunto della pretura di Aviano, applicato alla pretura di Spilimbergo.

Con decreti ministeriali 24 agosto 1869:

Fracchia Giacomo, accessista nel tribunale provinciale di Udine, nominato cancellista presso la pretura di Mirano;

Bertuzzi Gio. Battista, cancellista presso la pretura di Mirano, id. accessista presso il tribunale provinciale di Udine.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso alla cattedra di letteratura latina vacante nella Regia Università di Napoli.

A norma dell'articolo 13 e seguenti della legge 16 febbraio 1861 sull'istruzione superiore nelle provincie napoletane è aperto il concorso alla cattedra di letteratura latina vacante nella Regia Università di Napoli.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande di ammissione entro tutto il giorno 30 del mese di settembre prossimo venturo, dichiarando nelle stesse domande se intendano concorrere per titoli, ovvero per esame, o per le due forme ad un tempo.

Firenze, 7 luglio 1869.

Il segretario generale
P. VILLARI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorsi ai posti gratuiti, per perfezionamento di studi all'interno e all'estero.

Si rende noto ai giovani laureati nelle Università del Regno il seguente avviso:

A norma dell'art. 66 del regolamento universitario approvato col R. decreto 6 ottobre 1868, n° 4638, sono aperti concorsi per studi di perfezionamento sì all'estero, che all'interno del Regno.

Le norme all'uopo prescritte in conformità di quanto dispone il predetto art. 66 sono le seguenti:

1° I concorrenti dovranno aver riportato la laurea da non più di 4 anni: se aspirano ad un posto all'estero dovranno essere laureati da un anno almeno;

2° Gli assegni tanto all'interno che all'estero si conseguono per concorso sostenuto davanti apposita Commissione;

3° Il concorso avrà luogo mediante memorie originali presentate dai candidati insieme alle loro domande. La Commissione potrà esigere dal candidato ulteriori esperimenti;

4° Il Consiglio superiore di pubblica istruzione propone le discipline sulle quali deve aprirsi il concorso e nomina la Commissione (*).

Sono aperti concorsi per n° 6 assegni per studi di perfezionamento all'interno (presso le Università e gli Istituti superiori) di L. 1200 l'uno e per la durata d'un anno.

Sono pure aperti i concorsi per n° 4 assegni di perfezionamento negli studi all'estero. La somma e la durata di tali assegni verrà stabilita volta per volta secondo gli studi in cui si chiede di perfezionarsi e secondo il luogo prescelto a compierli.

Gli aspiranti ai mentovati posti debbono soddisfare alle seguenti prescrizioni:

1° Il candidato dovrà dichiarare in qual ramo di scienze intende perfezionarsi e con quali speciali studi precedenti vi si è preparato;

2° Dovrà aggiungere presso quale Università o stabilimento superiore d'istruzione desidera di perfezionare i suoi studi ed in modo particolare quali corsi intenda seguire.

Il Consiglio superiore ricevute le istanze dei concorrenti e assunte le debite informazioni sceglierà, o per mezzo di Commissioni nominate nel proprio seno o fuori, o per mezzo di delegazione ad alcuna delle facoltà universitarie del Regno, i giovani da proporsi al Ministero come vincitori dei posti sussidiati.

Le domande dovranno essere presentate al Ministero della Pubblica Istruzione, non più tardi del giorno 12 settembre prossimo venturo.

Firenze, 14 agosto 1869.

(*) Per questo anno, il Consiglio ha deliberato di determinar le materie quando avrà visto le domande dei concorrenti.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che il sorteggio delle obbligazioni create coi chirografi pontificii 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864, e passate a carico del Tesoro italiano per effetto della Convenzione internazionale 7 dicembre 1867 e del protocollo finale in data del 31 luglio 1868, giusta quanto si è annunziato con avviso del 9 p. p. agosto, avrà luogo in Firenze nel giorno di lunedì 20 dell'andante mese di settembre, incominciando alle ore 9 antimeridiane, in una delle sale del palazzo di questa Generale Direzione (via della Fortezza, n° 18) con accesso al pubblico, nei modi determinati dal regolamento approvato col Regio decreto 3 novembre 1861, n° 313.

Il sorteggio seguirà sulle 154977 obbligazioni ancora esistenti a carico del Tesoro italiano, e ripartitamente secondo le basi stabilite nelle leggi di creazione.

Le Obbligazioni da estrarsi per l'estinzione al 1° ottobre p. v. sono in n° di 2196, cioè:

N° 770 sulle Obbligazioni da L. 1,000
» 506 sulle Obbligazioni da » 500
» 920 sulle Obbligazioni da » 100

Il risultato dell'estrazione sarà pubblicato con successiva notificanza.

Firenze, 5 settembre 1869.

Il Direttore Generale.
F. MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA

Nella seduta del 4 il Senato ha respinto con 112 contro 10 voti l'emendamento proposto dal signor Bonjean. Votarono in favore oltre al sig. Bonjean, il conte de Butenval, de Chabrier, M. Chevalier, Hubert-Delisle, Le Play, Le Verrier, il principe Napoleone, il conte de Sartiges e il generale Thiry.

I giornali parigini mettono in rilievo il discorso tenuto dal ministro presidente del Consiglio di Stato, signor Chasseloup-Laubat contro l'emendamento Bonjean. Il discorso viene encomiato per lo spirito liberale che vi domina. Il ministro disse tra altro: « Il paese non ha che a gettare uno sguardo sulla via percorsa per restare convinto che non si può più indietreggiare. Il fiume di cui seguiamo il corso non si rimonta più. »

Merita del pari d'essere citato il discorso tenuto nella stessa seduta dal ministro delle finanze signor Magne contro l'emendamento Brenier. Questo senatore aveva proposto il seguente articolo addizionale all'articolo 6 del senatusconsulto:

« L'elezione del presidente del Corpo legislativo dev'essere presentata all'approvazione dell'Imperatore.

« Il presidente eletto presta giuramento nelle mani dell'Imperatore. »

Il signor Magne addimostrò con eloquenti parole come codesto emendamento sia contrario allo spirito liberale del senatusconsulto e quindi non possa essere accettato dal Governo.

L'emendamento venne respinto, e furono in seguito approvati gli articoli 5 e 6 del senatusconsulto.

— I giornali parigini seguitano ad occuparsi della questione dei grandi comandi militari e tutti convengono nell'asserzione che il Governo è disposto a sopprimerli subito che il Corpo legislativo ne esprima il desiderio.

La *Gazette de France* dice che contemporaneamente alla soppressione dei grandi comandi avverrà pur quella delle divisioni navali del litorale.

Tratterebbesi pure, reca lo stesso giornale, di riforme considerevoli nella distribuzione del lavoro negli arsenali marittimi, allo scopo di ottenere delle economie. Il ministro della marina avrebbe già chiesto ai prefetti marittimi i ragguagli necessarii a quest'oggetto.

— Lo stesso giornale riferisce una voce secondo la quale sarebbe stato dato l'ordine al distaccamento delle cento guardie, che si trova al campo di Châlons, di far ritorno a Parigi.

Quest'ordine sarebbe poi accompagnato da un altro diretto dal ministro della guerra al generale Bourbaki, di levare cioè il campo per il 15 settembre. L'Imperatore avrebbe definitivamente smesso il pensiero di andare a visitarlo.

La *Patrie* però nel riportare questa voce dice ch'ella è priva di fondamento, e che nulla fu deciso ancora nè circa al giorno in cui si dovrà levare il campo, nè circa alla gita dell'Imperatore.

— I fogli francesi nelle loro riviste settimanali della Borsa si studiano di esporre le cause degli improvvisi e straordinari ribassi di tutti i valori in generale. Crediamo tornerà interessante il conoscere i ragionamenti dei principali fogli parigini.

Il *Constitutionnel* scrive:

La settimana, dal 30 agosto al 4 settembre, terminò in cattive condizioni ed un ribasso generale ed importante colpì tutti i valori. La scossa della settimana precedente faceva presentire il malfermo stato delle Borse e la fiducia dei compratori era di molto diminuita.

Tuttavia nessuna cattiva notizia essendo venuta in mezzo, i timori per qualche tempo mantenuti dal partito del ribasso sulla salute dell'Imperatore essendo dissipati, i corsi si mantenevano al tasso di sabato ultimo scorso; tutto camminava fino alla liquidazione della rendita, il cui corso di compensazione fu fissato a 72 15.

Ma compiuta tale operazione, ed alla Borsa stessa ove si era eseguita, il mercato cambiò faccia; cattive notizie di Germania, puramente finanziarie è vero, giunsero alla Borsa. Quelle piazze allo stretto e molto imbarazzate per difetto di danaro, gli impegni eccessivi assunti dagli speculatori caddero in completa dirotta: i valori comuni a quei mercati ed al nostro, l'Italiano, gli Austriaci e Lombardi soffrirono deprezzamenti sensibili.

Si dovevano liquidare molte posizioni prese al rialzo dagli speculatori tedeschi; non potendo trovare i capitali per riportare tutti i valori di cui non potevasi far consegna: il mercato di Parigi essendo assai più vasto di quelli di Francoforte, Berlino e Vienna, si ebbe ricorso a lui, ma non potè sopportare la soprabbondanza delle offerte senza accasciarsi.

Le notizie di Germania, continua il *Constitutionnel*, continuarono peggiori e la posizione dei singoli mercati fa temere gravi imbarazzi.

Quindi soggiunge: Questo ribasso è prodotto da cause affatto momentanee che possono far sentire la loro influenza ancora per qualche tempo; ma la situazione politica generale è buona; in Francia anche la situazione finanziaria è buona. È quindi sperabile che dopo la burrasca sia facile il ristabilimento.

La *Patrie* accennando alle stesse cause dice che la massima tensione dei riporti si verifica nelle azioni delle ferrovie specialmente delle ferrovie lombardie, che maggiormente ebbero a soffrire.

Il *J. des Débats* dice che non si può disconoscere che sfortunatamente le voci sparse sulla salute dell'Imperatore non sieno l'occasione od almeno il pretesto del ribasso. Spera però che dopo la diminuzione degli *stocks* dei sindicati si potrà entrare in una via più calma e più sicura.

La *France* scrive: La posizione della piazza fu la vera causa del turbamento e delle inquietudini del maggior numero degli speculatori.

— Leggiamo nella *Patrie* di domenica:

Sinistre voci anche ieri corsero sulla salute dell'imperatore e determinarono un ribasso dei fondi pubblici. È senza ragione, possiamo assicurarlo, che l'opinione pubblica parve commoversi e non si può a meno di deplorare la malignità e la inesattezza di tali notizie. Venerdì Sua Maestà passò buona parte della sera coll'imperatrice e col principe imperiale.

Ieri presiedette il Consiglio dei ministri con molta attenzione e con piena libertà di spirito firmò tutte le carte che gli vennero presentate.

Le nostre informazioni ci fanno sapere che l'imperatore, che da qualche tempo non aveva dato udienza, deve oggi, dopo la messa, ricevere alcuni personaggi importanti e particolarmente officiali stranieri.

Non si può quindi, lo ripetiamo, che deplorare le false notizie che taluni si divertono a propagare: è con tutta la diffidenza che vogliono essere accolte.

SPAGNA

Si scrive per telegrafo da Madrid 4 settembre: Il 10 di questo mese 4 mila uomini saranno pronti a partire per Cuba, e 6 mila altri alcuni giorni più tardi.

Gli elettori dei collegi vacanti saranno convocati per il 25 settembre.

L'*Imparcial* dichiara impossibili le candidature del duca di Montpensier e del principe Alfonso delle Asturie al trono di Spagna: quella del duca di Montpensier perchè ammetterla sarebbe realizzare la politica dei maritaggi spagnuoli e provocare delle complicazioni estere, segnatamente coll'Inghilterra e colla Prussia; quella del principe Alfonso perchè è minorenne e dovrebbe necessariamente seguire la politica dei Borboni e sostenere sua madre.

TURCHIA

Si scrive per telegrafo da Costantinopoli ai giornali francesi che stando a voci che corrono in quella città i banchieri di Galata ed il Credito generale ottomano farebbero al governo il prestito che gli è stato rifiutato dalla Banca ottomana.

EGITTO

Si scrive da Porto Said 26 agosto all'*Osserv. triestino*:

Da parte della Direzione generale della Compagnia universale del Canale marittimo di Suez, come già saprete, venne emessa una circolare per annunziare l'apertura del canale alla grande navigazione pel 17 novembre p. v.

Intanto i lavori di completamento del canale vengono spinti con la massima alacrità. Giorno e notte vi si lavora indefessamente ed in modo particolare dai numeri 34 al 54, ove in diversi punti il lavoro del canale è in ritardo. L'opera più difficile (gli escavi di Scialuf) è finita, e gli operai vennero licenziati.

Le feste di inaugurazione saranno imponenti. Si attende un grande concorso di persone dall'Europa. Si parla che interverranno dei personaggi cospicui.

Porto Said ora possiede una guarnigione di 500 soldati egiziani, una divisione di artiglieria, e si attende fra poco anche della cavalleria. Così pure lungo il canale vennero stanziate delle truppe. Questo provvedimento sembra essere stato adottato per evitare i disordini, che il licenziamento degli operai, che si va facendo su larga scala, potrebbe far succedere. Già da lungo tempo la sicurezza pubblica non lascia nulla a desiderare qui a Porto Said, grazie al locale governatore Hassan Bey che seppe organizzare la polizia di qui e si dimostrò sempre energico ed intelligente. Ora, con sommo nostro dispiacere, esso ci fu tolto, essendo stato trasferito a Suez ove sembra vi sia del marcio, in fatto di sicurezza pubblica. Dicesi che il governo del Khediv vada organizzando la polizia all'europea. Vennero istituite delle guardie di pubblica sicurezza civili, ed i prefetti di polizia vengono surrogati da uomini valenti, per la maggior parte europei. E sarebbe ben ora che la moderna piaga d'Egitto (i malviventi) venisse una volta per sempre tolta.

Ieri giunsero qui con un battello francese le macchine e gli apparati pel nuovo fanale in costruzione. I lavori del medesimo vengono spinti in maniera da poterlo accendere nel p. v. novembre. Per quell'epoca verranno pure accesi i fanali di Burlos, Damiata e Rosseto. Havvi pure il progetto di trasportare l'attuale faro di Porto Said ad un chilometro in circa da qui sulla costa d'Africa, e di accendere un fuoco sulla gettata ovest per facilitare ai navigli l'entrata in porto anche di notte. Il canale pure verrà illuminato con fuochi di riconoscimento gialli, verdi e rossi.

ASIA

L'*Osservatore triestino* ha le seguenti notizie da Bombai del 10 agosto, da Calcutta del 6 dello stesso mese e da Hong Kong del 22 luglio:

Mahomed Ismail Khan, influentissimo Sirdar di Cabul, al quale l'emir andò in gran parte debitore della sua vittoria un anno fa, fu mandato ultimamente sotto scorta nel territorio inglese siccome implicato in una congiura contro l'emir, ma riuscì a fuggire durante il viaggio.

— Le divergenze fra gli Inglesi e l'Impero birmano furono appianate, e i tribunali stabiliti per trattato verranno aperti fra breve.

— A quanto narrasi, il re di Bukara preparasi ad una nuova campagna contro i Russi. Egli non è in grado di pagare la tassa che gli fu imposta da questi ultimi.

— Si assicura che il principe Kung ricusò di accordare un colloquio al duca di Edimburgo nel caso della sua venuta a Pekino. Il Mikado del Giappone, all'incontro, non solo riceverà il duca coi riguardi dovuti al suo grado, ma ordinò a Hong-Kong due carrozze e sei cavalli per poter mettere a sua disposizione dei mezzi di trasporto più comodi dei giapponesi.

— Temesi un nuovo movimento insurrezionale a Suciù.

— Si annunzia la prossima partenza di una ambascieria giapponese per le isole Hawai.

— L'India è minacciata anche quest'anno da un tremendo flagello, cioè dalla fame, e in seguito a ciò non avrà luogo, a quanto sembra, il gran *durbar* che doveva tenersi ad Agra. Come altre volte, la cagione del temuto infortunio è da attribuirsi alla gran siccità. Quest'anno sono l'estesa provincia di Ragipootana e gli attigui possedimenti del Maharagià di Gualior che destano le apprensioni generali. La pioggia manca, e siccome quei paesi non conoscono l'irrigazione artificiale, la catastrofe è certa, qualora il cielo non apra le sue cateratte. La provincia di Ragipootana, per colmo di sventura, non è percorsa da alcuna strada ferrata; il che rende assai difficile l'inviarle pronti e bastanti soccorsi di vettovaglie.

GRANDI MANOVRE AUTUNNALI del 1869.

I.

Manovre sul Ticino.

Comandante generale superiore S. A. R. il Principe Umberto.

Vi prendono parte due divisioni, comandate l'una dal luogotenente generale Avogadro di Casanova, l'altra dal luogotenente generale Ricotti.

1° *Periodo.* — Dal 6 al 12 settembre. Le divisioni eseguiranno delle fazioni campali, una brigata contro l'altra, a seconda del tema che verrà giornalmente dato dal comandante generale la divisione. In essi temi entrerà la combinazione di un passaggio del Ticino eseguito da una divisione.

2° *Periodo.* — Dal 13 al 20 settembre. Un esercito nemico valicato il Sempione, scende per la Valle d'Ossola, spiccando una sua divisione verso l'alto Ticino.

Questa divisione (divisione Casanova) fornita di un equipaggio da ponte, passa il Ticino presso a Castelletto, e prende posizione sulle colline di Sesona e Vergiate. Una divisione italiana (divisione Ricotti), che stava accantonata sull'Olona, avvisata delle mosse del nemico, si concentra con celerità sull'altopiano di Somma, ove succedono quattro scontri:

1ª *Fazione.* — (13 settembre). La divisione Ricotti varca la Strona ed attacca il nemico stabilito sul Monte Bertone e sui colli di Sesona e Vergiate. L'attacco è respinto, e la divisione Ricotti è costretta a ripassare la Strona.

2ª *Fazione.* — La divisione Casanova prende alla sua volta l'offensiva, scende dai colli di Sesona e Vergiate, forza il passaggio della Strona, s'impadronisce dei monti Rano, Mezzano e Vallone, e rincaccia la divisione opposta sino oltre il Monte Guardia.

3ª *Fazione.* — Imbaldanzito dal successo delle due giornate precedenti, il nemico attacca il Piano della Costa occupato dalla divisione Ricotti. I suoi primi tentativi riescono, ma quando si dispone ad assalire Monte Cuore l'avversario, stato afforzato da truppe fresche, ripiglia l'offensiva e lo rincaccia su Mezzana ed Arsago.

4ª *Fazione.* — Il comandante della divisione nemica riceve ordine di dirigersi su Turbigo, ove l'intero esercito nemico si prepara a passare il Ticino. Perciò nelle ultime ore della notte, coperto da forte vanguardia, scende dallo altopiano di Somma, attraversa i boschi di Mezzana e tende a Turbigo per Lonate Pozzolo. La divisione italiana, indovinata la mossa dell'avversario, sbocca all'alba dalla brughiera di Cardano e raggiunge il nemico verso la Malpensa e lo insegue combattendo sino a Lonate Pozzolo.

Coteste fazioni si succederanno ad un giorno d'intervallo l'una dall'altra.

II.

Manovre del 1° corpo d'esercito.

Comandante generale superiore S. E. il generale d'armata Cialdini.

Vi prendono parte le cinque divisioni attive del corpo d'esercito, ciascuna per una brigata, salvo la prima divisione (Firenze) che ne darà due.

Ciascuna brigata avrà un battaglione bersaglieri (ed anche due, se disponibili), una batteria e mezzo d'artiglieria (ossia 6 pezzi) e due squadroni di cavalleria.

1° *Periodo.* — *a) Per le truppe nelle divisioni di Firenze, Livorno e Perugia.* Due divisioni nemiche muovono su Firenze l'una direttamente dall'Umbria per Val di Chiana, l'altra dopo battuto le Maremme e presa Livorno, per Val d'Arno. Firenze è difesa da una sola divisione, la cui forza però è maggiore di ciascuna delle divisioni nemiche, ma minore e di molto delle divisioni nemiche insieme.

Una brigata di Firenze aspetta l'inimico di piè fermo a Incisa; l'altra a Montelupo, coll'ordine di opporre la più gagliarda resistenza; ed, in caso di rovescio, di sostenere in ritirata, questa la posizione di Lastra, e l'altra quelle di Rignano e di Pontassieve (giorni 11, 12 e 13 settembre). Favorite dal terreno vi riescono, ed il nemico respinto, finge ritirarsi da ambe le parti, ma con rapida manovra concentra tutte le sue forze sopra San Casciano.

Il generale difensore di Firenze appena indovinato il disegno dell'avversario, raccoglie tutte le sue forze e per lo stradale di Galluzzo le porta verso San Casciano nella speranza di prevenir la congiunzione delle due divisioni nemiche per batterle alla spartita.

L'incontro decisivo succederà il 16 settembre a Percussina o a Monte Buoni; l'esito dipenderà dalla celerità e dalle buone disposizioni delle mosse dei partiti opposti e dalle disposizioni tattiche nello scontro. Sarà pronunciato sul luogo dai giudici di campo.

La divisione di Firenze sarà comandata dal generale Cadorna (od in suo difetto dal generale Mazé de la Roche); le truppe nemiche dal generale Bixio.

b) Per le truppe nelle divisioni di Bologna e Parma. Forze nemiche concentrandosi nei già distretti mantovani al di qua del Po, accennano ad irrompere nel Modenese e nel Reggiano. Il comandante di Bologna esce dalla fortezza deciso di tener testa all'inimico fino a che giungano rinforzi; col grosso occupa Modena, e di colà spinge avanzate e scoperte verso i distretti. Succedono piccoli scontri e scaramuccie (10 settembre).

Ma il nemico per Guastalla e Brescello si porta rapidamente su Reggio col nerbo delle sue forze, occupando Parma e presidiandola. Combattimento a Rubiera (11 settembre). Le truppe di Bologna hanno la peggio e si ritirano a Castelfranco ove coll'appoggio del Forte Urbano, e protette dal Panaro, riescono a respingere il nemico (12 settembre). Questi finge un attacco sul Panaro, ma col grosso per Sant'Almazzo Nizzola, Spilamberto e Pimazzo cerca sboccare alle spalle dell'avversario.

Il comandante di Bologna, avvisato in tempo, ripiega le sue forze dietro il torrente Samoggia e nei campi d'Anzola. — Combattimento decisivo (13 settembre) nel quale il nemico ha la peggio, per cui si ritira verso Modena, inseguito fino a Castelfranco.

Le operazioni dei due partiti sono condotte sotto la vigilanza dei generali Cosenz e Ferrero.

2° *Periodo.* — *Per tutte le truppe formate in sei brigate.* Il nemico si è impadronito di Bologna e ha stretto nelle fortezze le truppe nostre del quadrilatero. A marce forzate esso dirige per la strada delle Filigare due piccole divisioni su Firenze che sa debolmente occupata.

Firenze ha però avuto rinforzi, e dispone di quattro piccole divisioni, onde ha il sopravvento numerico. Temendo che anche da Faenza e Forlì vengano truppe nemiche, per far fronte ad ogni sbocco il comandante di Firenze spartisce le sue forze in quattro colonne e le spinge verso l'alto della Valle di Sieve per le strade a Barberino, a San Piero, a Borgo San Lorenzo e a Vicchio per Pontassieve.

Il nemico, informato di queste mosse spicciolate, raccoglie le sue forze per piombare sulle teste delle due colonne centrali venienti da Firenze e batterle, prima che abbiano tempo di essere spalleggiate dalle due colonne laterali.

Egli attacca vigorosamente la colonna sboccante per la strada di Vaglia e Cornetole e la sbaraglia presso a Casanuova. Si porta quindi prestamente a San Piero ed a Borgo San Lorenzo, ove incontra l'altra colonna di Firenze, che ugualmente batte, mercè la propria preponderanza di forze. Tutto ciò accade in un giorno (19 settembre).

Il domani il generale nemico affronta la colonna italiana di destra a Rabatta, ed essa pure respinge, però con maggiori difficoltà che nel dì precedente. La colonna italiana si ritira lentamente su Vicchio.

Frattanto la colonna di sinistra arrestata a Cavallina il 19, si è mossa all'attacco di San Piero, cui concorre la seconda colonna, quella battuta a Casanova. Le poche forze lasciatevi dal nemico non possono reggere e sono respinte.

Vedendo che le colonne italiane tendono a concentrarsi, il generale nemico accoglie le sue forze a Borgo San Lorenzo per assicurarsi la ritirata per la strada a Faenza. Combattimento generale e decisivo, nel quale il nemico ha la peggio e deve battere in ritirata in Faenza.

Le truppe di Firenze (4 brigate) sono comandate dal generale Cadorna od in suo difetto dal generale Bixio. Quelle venienti da Bologna (4 brigate) dal generale Cosenz.

III.

Manovre del 2° Corpo d'esercito.

Comandante generale superiore luogotenente generale Pianell.

Vi prendono parte due divisioni: l'una comandata dal luogotenente generale Longoni, l'altra dal luogotenente generale Thaon di Revel.

1° *Periodo.* — Le due divisioni che si fronteggiano sono supposte far parte di due eserciti: l'uno dei quali proveniente dall'ovest vuole assediare la fortezza di Verona, ed ha perciò posto i suoi campi sulla regione collinosa mirando alla zona sud-occidentale della fortezza, l'altro stabilito nel campo trincierato deve impedire o quanto meno contrastare l'investimento.

In principio delle manovre la divisione nemica occupa le alture di Sona e di Santa Giustina; la divisione di Verona, la linea dei forti dall'Adige sino alla ferrovia di Mantova.

Quest'ultima move il giorno 7 settembre all'attacco delle posizioni di Sona e Santa Giustina.

L'8 settembre la divisione nemica prende l'offensiva a sua volta movendo contro la fortezza per proteggere le prime operazioni dell'assedio. Ma nella sua marcia è sorpresa dalla notizia che una grossa colonna le viene incontro sulla stessa strada per cui essa è avviata; s'arresta, s'attela in battaglia ed attende di piè fermo il combattimento.

Si presenta la divisione di Verona; succede il combattimento.

Il 9 settembre si ripete l'incontro come nel giorno precedente, solo che la divisione di Verona, essendo più forte dell'altra, potrà cercare di spuntare una, od anche ambe le ali del nemico, per batterle di rovescio, e staccarle possibilmente dalle posizioni di Sona e di Santa Giustina.

Il 10 settembre scontro come nei due giorni antecedenti, colla differenza che la divisione dell'ovest è sprovvista di cavalleria, mentre la divisione avversaria ne ha due reggimenti.

L'11 settembre la divisione dell'ovest occupa Santa Giustina e Sona con 12 battaglioni di fanteria, 2 battaglioni di bersaglieri e 2 batterie, e aspetta di essere raggiunta da una co-

lonna di 4 battaglioni di fanteria, 2 squadroni di cavalleria e 1 batteria in marcia sulla strada da Goito a Villafranca.

La divisione di Verona di ciò informata, move dal campo trincerato per impedire la sopraccennata congiunzione.

L'ultimo giorno del primo periodo la divisione dell'est dovrà passare l'Adige gittando un ponte nelle vicinanze di Pescantina o di Settimo; la divisione dell'ovest dovrà opporvisi; la prima avrà preponderanza di artiglieria.

L'esito di ogni giornata campale sarà pronunciato sul luogo dai giudici di campo.

Le due divisioni opposte si terranno sempre in contatto mediante avamposti e scoperte.

2° *Periodo.* — Si suppone che un esercito nemico dapprima concentrato tra il Chiese e il Mincio sia penetrato nel quadrilatero, ov'era truppa appena sufficiente per difenderne le singole fortezze e si sia impadronito di tutto il territorio collinoso a mezzodì del lago di Garda e sulla manca del Mincio, di guisa ad interrompere ogni comunicazione fra le tre fortezze principali del quadrilatero: ma che poi di fronte a rinforzi che ha avuti il corpo di difesa del quadrilatero abbia dovuto ripassare il Mincio e ritirarsi sull'Oglio. La sua retroguardia composta di una divisione si è arrestata a Volta coll'ordine di mantenervisi.

L'avanguardia dell'esercito dell'est, una divisione, passa il Mincio a Valeggio, e attacca le posizioni di Volta, ma non riesce ad impadronirsene ed è costretta a ripiegare su Monzambano. Essa riceve poi l'ordine di ripassare sulla sinistra del Mincio e di portarsi sulle alture di Sandrà e Colà, in modo che avendo assicurata la propria ritirata, essa minacci il fianco sinistro e le spalle dell'esercito nemico, quando camminasse su Verona.

Difatti questi accresciuto di forze ha deciso di riprendere l'offensiva sboccando col grosso a Villafranca. La sua divisione di retroguardia, mutatasi in avanguardia, ha avuto ordine di inseguire la divisione nemica, che invece d'avanguardia diviene retroguardia, e di assalirla nelle sue posizioni.

Nelle mosse avanti o indietro delle avanguardie e retroguardie indicate di sopra, e negli scontri di esse a Volta, a Sandrà e a Sona, consisteranno le operazioni di esercitazione del 2° periodo.

Al campo di San Maurizio trovasi una divisione di cavalleria alle esercitazioni sotto gli ordini del generale Poninski.

NOTIZIE VARIE

La R. Accademia della Crusca di Firenze si adunerà pubblicamente la mattina della prossima domenica, 12 di settembre, nella sala grande del primo chiostro di S. Marco, a ore undici e mezzo.

Non si spediscono inviti particolari, ma troveranno luogo distinto nella sala i signori senatori e deputati, i consiglieri di Stato e i professori.

Il ff. di segretario
ISIDORO DEL LUNGO.

— L'*Italia Militare* annunzia i seguenti movimenti di truppe:

La 2ª compagnia del 1° reggimento d'artiglieria da Cassano d'Adda è trasferta a Pavia.
La 4ª id. del 1° id. da Pavia id. a Cassano d'Adda.
La 6ª id. del 3° id. da Lombardore id. a Torino.
La 7ª id. del 3° id. da Lombardore id. a Peschiera.
La 10ª id. del 3° id. da Verona id. a Lombardore.
La 13ª id. del 3° id. da Peschiera id. a Lombardore.
La 16ª id. del 3° id. da Torino id. a Lombardore.
La 6ª id. del 4° id. da Gossolengo id. a Piacenza.
La 7ª id. del 4° id. da Piacenza id. a Gossolengo.
La 8ª id. del 4° id. da Venezia id. a Gossolengo.
La 10ª id. del 4° id. da Gossolengo id. a Venezia.
La 12ª id. del 4° id. da Gossolengo id. a Venezia.
La 17ª id. del 4° id. da Venezia id. a Gossolengo.
La 1ª batteria di battaglia del 5° reggimento d'artiglieria da S. Maurizio è trasferta a Venaria Reale.
La 5ª id. del 5° id. da Venaria Reale id. a S. Maurizio.
La 6ª id. del 5° id. da Venaria Reale id. a S. Maurizio.
La 13ª id. del 5° id. da S. Maurizio id. a Venaria Reale.
La 14ª id. del 5° id. da S. Maurizio id. a Venaria Reale.
La 14ª id. del 6° id. da Cerano id. a Vigevano.
La 15ª id. del 6° id. da Cerano id. a Vigevano.
La 9ª id. del 7° id. da Cecina id. a Siena.
La 10ª id. del 7° id. da Pisa id. a Cecina.
La 11ª id. del 7° id. da Pisa id. a Cecina.
La 12ª id. del 7° id. da Pisa id. a Cecina.
La 13ª id. del 7° id. da Cecina id. a Siena.
La 3ª id. dell'8° id. da Medesano id. a Cremona.
La 9ª id. dell'8° id. da Medesano id. a Cremona.
La 10ª id. dell'8° id. da Medesano id. a Cremona.
La 1ª id. del 9° id. da Pavia id. a Cerano.
La 2ª id. del 9° id. da Pavia id. a Cerano.
La 3ª id. del 9° id. da Pavia id. a Cerano.
Il 10° battaglione bersaglieri da Faenza si è trasferto a Bologna.

Truppe mobilizzate.

La 4ª batteria dell'8° reggimento d'artiglieria da Padova si è trasferta a Medesano.
La 12ª id. dell'8° id. da Padova id. a Medesano.

— Il signor Giuseppe Casciola, negoziante di paste in Foligno, ha testè regalato a favore della Biblioteca popolare circolante della sua città la somma di lire 150. Diamo questa notizia assai di buon grado perchè desideriamo grandemente che in Italia, come nella civile Inghilterra, i privati vengano in aiuto del Governo per promuovere a tutto potere qualunque impresa possa tornar utile alla istruzione del popolo. Vero è che qualcosa si è incominciato a fare; ma se, come è da sperare, l'esempio del signor Casciola verrà imitato dai nostri popolani, non vi ha dubbio che le moltitudini ne saranno avventurosamente commosse, e nascerà in esse vivo e potente il desiderio d'istruirsi. Ed è superfluo il soggiungere che, istruite le moltitudini, è assicurata per un vicino avvenire la prosperità intellettuale, morale ed economica della nazione.

— Leggesi nel *Corriere Mercantile* del 7:

Il Congresso ginnastico tiene ogni giorno le sue sedute con molto concorso nella palestra della Società Ligure. L'ultima avrà luogo domani alle ore 6 pomeridiane, e il discorso di chiusura e di congedo sarà detto da un elegante e facondo oratore nostro concittadino l'avv. prof. Gabella.

— Si prepara al palazzo di cristallo a Londra una grande festa musicale alla quale prenderanno parte circa 8000 esecutori. Per l'accompagnamento di certi pezzi, si darà mano a campane ed ancudini e perfino a cannoni cui si farà sparare per mezzo di fili elettrici che metteranno capo all'orchestra. Un distaccamento del corpo del genio è destinato al servizio dei cannoni.

— Il signor Batteman in suo nome, e a nome del signor Revy, ingegnere a Vienna, ha presentato all'Associazione britannica un progetto di strada tubulare in ferro, che egli propone d'immergere sul fondo del passo di Calais, per congiungere l'Inghilterra e la Francia. La costruzione si farebbe col mezzo d'una campana orizzontale, nell'interno della quale si porrebbero successivamente le diverse sezioni del tubo, spingendo questa campana in avanti a misura che i lavori avanzassero. I due punti d'interramento sarebbero il capo Grisnez sulla costa di Francia, e un punto collocato in prossimità di Douvres sulla costa inglese. La distanza fra questi due punti è di 22 miglia con una profondità d'acqua minore di 100 piedi. Le spese presunte per l'impianto sono di 8 milioni di lire sterline, e le spese annuali d'esercizio sarebbero di 150 mila lire sterline. Il tragitto per un treno a piccola velocità si farebbe in un'ora e sei minuti, e a grande velocità in quarantacinque minuti. Possono passare giornalmente nel tubo 5000 viaggiatori e 10,000 tonnellate di merci. Questo progetto richiederebbe cinque anni per la sua esecuzione. (*Cosmos*)

— Una scoperta archeologica di qualche entità è stata fatta nel villaggio di Marveuil presso Arras (Passo di Calais). Nei primi giorni del mese di luglio un abitante di quelle contrade scavando le fondamenta di una casa trovò un gran numero di scheletri e di oggetti antichi. Il *maire* del comune, signor Topart, ne diede tosto avviso al signor Paillard, prefetto del Passo di Calais. Questo signore, già allievo della scuola di Chartes e archeologo distinto, mandò tosto sopra luogo una brigata di operai capaci ed intelligenti. Gli scavi incominciati il 12 luglio durarono fino al 15 agosto ed ebbero un esito completo. Furono estratti 237 scheletri, 91 vasi di terra, 5 vasi di vetro, 23 lance, 9 giavellotti, 8 ascie, 1 scudo, 10 sciabole e coltelli, 4 decorazioni di centurini, 12 fermagli di diverse forme, 6 orecchini, 8 anelli, 2 monili di vetro smaltato, 1 sfera di cristallo, 1 paio di forbici, 2 molle depilatorie, 4 lunghe spille da capelli, 2 grandi vasi di rame dorato, ecc.

Nella seduta tenuta il 14 agosto dalla Commissione delle antichità dipartimentali del Passo di Calais, il signor Paolo Lecesne ha fatto una relazione sommaria sugli oggetti ritrovati. Essi sono quasi tutti perfettamente conservati; i vasi di vetro paiono fabbricati ieri: due di essi presentano, per la forma, la leggerezza e il colore, una grande analogia coi bicchieri che si usano comunemente per i vini del Reno. I vasi sono di terra rossa o nera o bruna, di grandi varietà di forme, e ornati di fregi incavati di una finezza estrema. I gioielli e le decorazioni dei centurini sono d'argento d'un lavoro squisito. Gli orecchini si compongono di un anello di argento attorcigliato con appeso un dado ed altri gingilli; i monili sono di sfere di vetro smaltato di vivissimi colori; pare che si sia perduto il modo di fabbricare questa specie di vetri.

Le armi molto numerose, costituiscono la parte più importante della collezione; esse servirono a determinare approssimativamente la data del cimitero. Nessun dubbio è possibile a questo riguardo. Esse datano dai Franchi; vi si ritrova il *francesco* in tutte le sue forme, la *framé* e la *scramsax*. Vi è pure un *francesco* d'una forma sconosciuta finora e degli *scramsax* della lunghezza delle nostre sciabole d'infanteria.

Gli scavi non abbracciarono finora che 17 aree di terreno, ma, attesi i risultati ottenuti, il Consiglio generale del Passo di Calais ha deciso, dietro domanda del prefetto, che le esplorazioni si dovessero continuare attivamente, ed ha votato una somma a quest'uopo.

CONSIGLIO DI VIGILANZA

DEL REAL EDUCANDATO FEMMINILE MARIA ADELAIDE DI PALERMO.

Avviso di concorso.

Essendo vacanti nel Real Educandato *Maria Adelaide* in Palermo due mezzi posti gratuiti, s'invitano gli aspiranti al medesimo a presentare le loro domande al Consiglio di vigilanza dell'Educandato stesso in Palermo sino al dì trenta settembre prossimo.

Le condizioni di ammissione e di permanenza nell'educandato risultano dagli articoli del relativo regolamento organico approvato con Real decreto del 12 febbraio dell'anno 1863 che qui si trascrivono:

Art. 47. I mezzi posti gratuiti saranno conferiti dal Governo sulla proposta del Consiglio di vigilanza alle fanciulle appartenenti a civili famiglie i di cui genitori abbiano reso importanti servigii allo Stato o colle opere dell'ingegno, o nelle magistrature, nella milizia, nell'amministrazione e nell'insegnamento pubblico.

Art. 50. La retta o pensione annua per ora è di lire 600 pagabili in rate trimestrali anticipate.

Art. 51. Dovranno le alunne essere abbigliate a proprie spese coll'abito che al presente si usa nello Stabilimento e portare con esse il corredo necessario alla persona in biancheria, vesti a calzamenti. L'indicato abito deve essere uguale per tutte sì pel colore che per la qualità variandole secondo le stagioni. Per la conservazione delle vesti e biancheria pagheranno inoltre le alunne lire 100 annue anticipate, oltre le spese di bucato, stiratura e simili.

Art. 52. Non sono ammesse nello Stabilimento prima degli anni 7 nè più tardi dei dodici. Le ammesse possono rimanervi sino all'età di anni 18.

Art. 53. Le domande di ammessione debbono essere indirizzate al detto Consiglio accompagnate:

1° Dalla fede di nascita.

2° Dall'attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale.

3° Dalle carte provanti la condizione del padre

4° Dall'obbligazione del padre o di chi ne fa le veci allo adempimento delle condizioni prescritte dagli articoli 50 e 51

Art. 54 Il Consiglio propone all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione le alunne da ammettersi a posto gratuito.

Art. 55. Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alla discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta ed avere eguale trattamento.

Il Collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno. Ma per gli insegnamenti è dato un mese di vacanza durante il quale a richiesta dai parenti potranno le alunne recarsi alle famiglie loro per uno spazio non maggiore di giorni venti.

Il tempo passato in famiglia non è diffalcato dalla retta o pensione.

Palermo, li 25 agosto 1869.

Il Presidente del Consiglio di vigilanza
M. DI TORRE ARSA.

CONSIGLI PROVINCIALI.

Costituzione degli uffici di presidenza dei Consigli provinciali del Regno nella sessione ordinaria del 1869.

Provincia di Firenze.
Presidente, Peruzzi comm. Ubaldino.
Vicepresidente, Mari comm. Adriano.
Segretario, Panattoni avv. Carlo Italico.
Vicesegretario, Del Pela avv. Antonio.

Provincia di Cremona.
Presidente, Piazza cav. Francesco.
Vicepresidente, Sanseverino cav. Fausto, senat.
Segretario, Albergoni avv. Ugo.
Vicesegretario, Benvenuti Sforza conte Francesco.

Provincia di Bergamo.
Presidente, Roncalli conte Francesco, senatore.
Vicepresidente, Lupi conte Giacomo.
Segretario, Piccinelli dott. Giuseppe.
Vicesegretario, Zanchi dott. Francesco.

Provincia di Forlì.
Presidente, Salvoni conte comm. Vincenzo.
Vicepresidente, Canestri Trotti conte cav. Pellegrino.
Segretario, Ferri cav. Angelo.
Vicesegretario, Facchinetti avv. Giovanni.

Provincia di Terra di Lavoro.
Presidente, Cuccari cav. Raffaele.
Vicepresidente, Bonomo cav. prof. Giuseppe.

Provincia di Porto Maurizio.
Presidente, Airenti comm. avv. Giuseppe.
Vicepresidente, Spinola marchese Domenico.
Segretario, Rebaudi avv. Giuseppe.
Vicesegretario, Massabò avv. Vincenzo.

Provincia di Padova.
Presidente, Dozzi cav. avv. Antonio.
Vicepresidente, Tolomei prof. Giov. Paolo.
Segretario, Brusoni dott. Pietro.
Vicesegretario, Chinaglia dott. Luigi.

Provincia di Ravenna.
Presidente, Rasponi conte comm. Gioachino.
Vicepresidente, Masi cav. avv. Giuseppe.
Segretario, Baccarini ing. Alfredo.
Vicesegretario, Brussi avv. Luigi.

Provincia di Massa Carrara.
Presidente, Barberi cav. Leopoldo.
Vicepresidente, Pellerano cav. Giovanni.
Segretario, Quartieri dott. Nicolò.
Vicesegretario, Raffaelli cav. Raffaello.

Provincia di Siena.
Presidente, Burresi.
Vicepresidente, De Gori.
Segretario, Ceramelli.
Vicesegretario, Andrei.

Provincia di Lucca.
Presidente, Petri cav. Carlo.
Vicepresidente, Garzoni marchese Giuseppe.
Segretario, Lari avv. Vincenzo.
Vicesegretario, Gianni cav. Basilio.

Provincia di Brescia.
Presidente, Valotti conte Diogene.
Vicepresidente, Maceri avv. Bernardino.
Segretario, Dotti avv. Gerolamo.
Vicesegretario, Oldofredi conte Orazio.

Provincia di Reggio (Emilia).
Presidente, Chiesi senatore comm. avv. Luigi.
Vicepresidente, Terracchini cav. avv. Enrico.
Segretario, Sormani Moretti conte Luigi, deputato.
Vicesegretario, Sforza Agostino, cav. dott.

Provincia di Grosseto.
Presidente, Ferri cav. Angelo, deputato.
Vicepresidente, Anphoux cav. Eugenio.
Segretario, Petruccioli dott. Gaspare.
Vicesegretario, Malfatti avv. Ercole.

Provincia di Ferrara.
Presidente, Varano march. Rodolfo, senatore.
Vicepresidente, Borselli cav. Giuseppe.
Segretario, Mangilli avv. cav. Antonio.
Vicesegretario, Nagliati cav. dott. Gio. Batt.

Provincia di Parma.
Presidente, Costamezzana comm. dott. Marcello, deputato.
Vicepresidente, Bianchi cav. avv. prof. Francesco.
Segretario, Redenti avv. Alberto.
Vicesegretario, Cersa cav. dott. Emilio.

Provincia di Macerata.
Presidente, Gentili di Rovellone conte cav. avv. Tarquinio.
Vicepresidente, Belardini cav. avv. prof. Ernesto.
Segretario, Appignanesi Carlo.
Vicesegretario, Bruschetti conte Cesare.

Provincia di Modena.
Presidente, Magiera comm. Pietro.
Vicepresidente, Sandonnini avv. Claudio, deputato.
Segretario, Galassini dott. Girolamo.
Vicesegretario, Cabassi Alessandro.

Provincia di Torino.
Presidente, Sclopis di Salerano conte Federico.
Vicepresidente, Bertea cav. avv. Giuseppe.
Segretario, Massa avv. Paolo.
Vicesegretario, Grosso Campana cav. Giuseppe.

Provincia di Milano.
Presidente, Lissoni comm. dott. Andrea.
Vicepresidente, Taverna conte comm. Paolo.
Segretario, Massarani cav. dott. Tullo.
Vicesegretario, Pavese prof. Angiolo.

Provincia di Napoli.
Presidente, Imbriani.
Vicepresidente, San Donato.
Segretario, Lazzaro.
Vicesegretario, Origlia Fulgenzio.

Provincia di Girgenti.
Presidente, Cafisi march. Giuseppe, deputato.
Vicepresidente, Vetrano Amato cav. Calogero.
Segretario, Mendola barone Antonio.
Vicesegretario, Oddo avv. Baldassarre.

Provincia di Vicenza.
Presidente, Pasini comm. Lodovico.
Vicepresidente, Pasetti dott. Giuseppe.
Segretario, Berti cav. Valentino.
Vicesegretario, Aldeghieri dott. Antonio.

Provincia di Novara.
Presidente, Protasi comm. Domenico.
Vicepresidente, Sella comm. Quintino.
Segretario, Guala cav. avv. Luigi.
Vicesegretario, Dario avv. Enrico.

Provincia di Pavia.
Presidente, Depretis comm. Agostino.
Vicepresidente, Cavallini comm. Gaspare.
Segretario, Tamburelli Gelasio.
Vicesegretario, Pellegrini avv. Emilio.

Provincia di Terra di Bari.
Presidente, Fusari conte Giulio, deputato.
Vicepresidente, Corsi cav. Giuseppe.
Segretario, Vito Giustiniani.
Vicesegretario, Ferrieri Caputi Tommaso.

Provincia di Como.
Presidente, Peroni ing. Giuseppe.
Vicepresidente, Speroni cav. Giuseppe, deputato.
Segretario, Lanzavecchia avv. Edoardo.
Vicesegretario, Cetti avv. Giuseppe.

Provincia d'Udine.
Presidente, Candiani cav. dott. Francesco.
Vicepresidente, Mamago conte Carlo.
Segretario, Morganti Lanfranco,
Vicesegretario, Celotti dottor Antonio

Provincia di Piacenza.
Presidente, Cav. prof. avv. Carlo Fioruzzi.
Vicepresidente, Cav. Giacomo Ferrari.
Segretario, Cav. dott. Stefano Salvetti.
Vicesegretario, Dott. Alessandro Rossetti.

Provincia di Alessandria.
Presidente, Comm. Urbano Rattazzi.
Vicepresidente, Comm. senatore Paolo Farina.
Segretario, Ing. Nicola Sardi.
Vicesegretario, Avv. Ernesto Galanti.

Provincia di Aquila.
Presidente, avv. Fabio Cannella.
Vicepresidente, Angelo Pellegrini.
Segretario, Avv. Raffaele Paolucci.
Vicesegretario, Avv. Panfilo Tedeschi.

Provincia di Palermo.
Presidente, barone Niccolò Turrisi, senatore.
Vicepresidente, commend. Pietro Castiglia.
Segretario, avv. Cuccia Simone.
Vicesegretario, avv. Radicelli Francesco.

Provincia di Calabria Ulteriore 1ª (Reggio).
Presidente, barone avv. Tiberio De Blasio.
Vicepresidente, avv. Francesco Muratore.
Segretario, avv. Giuseppe Forcelli.
Vicesegretario, avv. Domenico Lupis.

Provincia di Cagliari.
Presidente, S. E. il commend. Francesco Maria Serra.
Vicepresidente, cav. Emmanuele Ravot.
Segretario, avv. Porcu Giva Giovanni.
Vicesegretario, avv. Dedonii Luigi.

Provincia di Catania.
Presidente, Vigo-Fuccio cav. Leonardo.
Vicepresidente, Vagliasindi barone Francesco.
Segretario, Cristofaro cav. Ippolito.
Vicesegretario, Tenerelli avv. Michele.

DIARIO

Il comitato della Lega riformista inglese si è riunito a Londra in uno degli ultimi giorni per fissare il programma dei suoi lavori. Dopo una discussione nel corso della quale vennero accennate le numerose quistioni che meritano l'attenzione della Lega e che costituiranno lo oggetto dei suoi sforzi si deliberò di limitare pel momento tali quistioni onde non diminuire la forza della Lega estendendo soverchiamente il suo campo d'azione. Nel prossimo inverno pertanto la Lega si occuperà esclusivamente di tre punti principali: 1° Insistere sulla necessità e sulla immediata applicazione del voto a scrutinio segreto; 2° chiedere una considerevole riduzione delle imposte; 3° dare al governo tutto l'appoggio possibile perchè egli riesca a far passare una qualche disposizione la quale migliori le condizioni dei fittavoli irlandesi.

Nell'occasione delle grandi manovre che avranno luogo prossimamente nella provincia di Prussia col concorso del re Guglielmo, la città di Elbing e gli Stati del distretto hanno deliberato d'offrire una brillante festa a S. M. Il re Guglielmo ha accettato l'invito ed il di lui arrivo ad Elbing è fissato pel giorno 17. In tale circostanza egli sarà accompagnato da tutti i principi della famiglia reale, dal principe reale di Sassonia, dal granduca Nicola di Russia, dal granduca di Mecklemburgo, dal duca di Coburgo e da un gran numero di notabilità militari di diversi paesi.

Scrivono da Manheim che le conferenze internazionali tenute il mese scorso in quella città tra i delegati di Francia, di Prussia, dei Paesi-Bassi, dell'Assia granducale, della Baviera e del Baden per concordare un regolamento comune sulla pesca nel Reno e suoi affluenti, non sono riuscite. Il governo olandese non ha voluto aderire alla proibizione della pesca durante il tempo della fecondazione, nel che consisteva lo scopo principale delle conferenze.

Le Camere bavaresi sono convocate pel 21 corrente.

Stando a quello che dicono i fogli austriaci il Reichsrath si riunirà a Vienna tra il 10 e il 15 novembre. La sessione delle diete provinciali dovrà quindi esser chiusa per quell'epoca. Le diete provinciali che si riuniranno di questi giorni si occuperanno prima di ogni altra cosa delle elezioni dirette. Quanto al parlamento dell'Ungheria l'epoca della riapertura della sessione non è ancora fissata, ma è certo che le sedute regolari non incomincieranno prima della metà d'ottobre.

Dispacci da Madrid fanno sapere che il governo spagnuolo si dispone ad inviare a Cuba nuovi rinforzi di truppe. Da vari giorni non si parla più della insurrezione carlista ed il movimento si considera come definitivamente estinto.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 7.

La *Gazzetta di Madrid* pubblicherà fra breve una decisione della Reggenza intorno ai vescovi.

Assicurasi che tre vescovi saranno giudicati dal tribunale supremo, quindici dal Consiglio di Stato e circa quaranta non saranno giudicati.

Prim e Silvela sono attesi verso il 17 settembre.

Nuova York, 6.

Fluttuazioni violente sul corso dell'oro hanno sbilanciato i valori e sono causa di parziali sospensioni degli affari.

Parigi, 7.

Chiusura della Borsa.

	6	7
Rendita francese 3 %	69 80	70 50
Id. italiana 5 %	50 95	52 15
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	455 —	510 —
Obbligazioni	227 —	233 —
Ferrovie romane	51 —	50 —
Obbligazioni	126 —	125 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	156 —	154 50
Obbligazioni ferr. merid.	— —	162 50
Cambio sull'Italia	4 —	4 ½
Credito mobiliare francese	185 —	210 —
Obblig. della Regia Tabacchi	412 —	420 —
Azioni id. id.	— —	620 —

Vienna, 7.

Cambio su Londra	— —	— —

Londra, 7.

Consolidati inglesi	92 ⅞	93 —

Parigi, 7.

Rettificazione della chiusura della Borsa:

Rendita italiana 52 25. Dopo Borsa si contrattò a 52 e la francese a 70 25.

Lisbona, 7.

Il generale Maldonado d'Eca fu nominato ministro della guerra.

Parigi, 7.

Il *Moniteur* dice che le variazioni della temperatura risvegliarono i dolori reumatici dell'Imperatore, il quale non potè recarsi a passeggiare nei giardini secondo la sua abitudine; per altro la notte scorsa fu assai buona e produsse un sensibile miglioramento.

Il *Public* dice che il principe di Gortschakoff arrivò ieri a Parigi.

Madrid, 7.

Un decreto rinvia al Consiglio di Stato le risposte di tredici prelati, e al tribunale supremo quelle di altri tre.

Un decreto autorizza l'introduzione in Ispagna dei libri spagnuoli stampati all'estero, sotto certe condizioni.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 7 settembre 1869, ore 1 pom.

Il barometro ha continuato ad abbassarsi da 4 a 5 mm. su tutta la Penisola. Pioggia generale e abbondante, meno che in Sicilia. L'Adriatico è calmo e il Mediterraneo agitato.

Continuerà ancora per poco il cattivo tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 7 settembre 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 752 0	mm 752 0	mm 753,4
Termometro centigrado	18 5	22,0	20,0
Umidità relativa	85, 0	90. 0	90, 0
Stato del cielo	pioggia	pioggia	pioggia debolissima
Vento { direzione / forza	E debole	NE debole	NE debole

Temperatura massima . . . . + 26,0
Temperatura minima . . . . + 17,5
Pioggia nelle 24 ore . . . . mm. 83,0

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO DELLE LOGGE, a ore 8 — La Compagnia drammatica F. Sadowski rappresenta: *Luigi XI.*

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *Chiara di Rosemberg.* — Ballo: *Nelly.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia di G. Peracchi rappresenta: *Oro e Orpello — Il diplomatico senza saperlo.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da C. Lollio rappresenta: *Pia dei Tolomei.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

ELENCO

dei Registri e Moduli prescritti dai Codici, Regolamenti, dalle Tariffe ed Istruzioni vigenti, vendibili dalla Tipografia EREDI BOTTA

FIRENZE — Via del Castellaccio, 12.

Firenze, 10 *agosto* 1869.

N.	Descrizione	*Per ogni* 100 *fogli*	L.	Cent.
1.	Verbale di querela o denunzia orale (art. 100, 109, 116 e 564 Cod. proc. pen.)	(foglio intero)	L. 2	Cent. 80
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
2.	Verbale di presentazione di querela o denunzia scritta (art. 100, 109, 111 e 116 Cod. proc. pen.)	id.	» 1	» 30
3.	Verbale di desistenza da querela (art. 116 e seg. Cod. proc. pen.)	id.	» 1	» 40
4.	Verbale di visita di ferito con esposizione e relazione di perizia (art. 131 Codice proc. pen.)	(foglio intero)	» 2	» 80
5.	Verbale di giudizio definitivo di perito	(mezzo foglio)	» 1	» 40
6.	Verbale di visita, descrizione, ricognizione e perizia di cadavere (art. 125 e seg. Cod. proc. pen.)	(doppio foglio)	» 5	» 80
7.	Verbale di visita e descrizione di località	(foglio intero)	» 2	» 80
8.	Verbale di visita domiciliare e perquisizione (art. 142 e seg. Cod. proc. pen).	id.	» 2	» 80
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
9.	Verbale di perizia	id.	» 1	» 40
10.	Verbale di presentazione di perizia	id.	» 1	» 40
11.	Cedola di citazione di testimone avanti il Giudice Istruttore.	id.	» 1	» 60
12.	Esame di testimone senza giuramento (art. 171 e seg. Cod. proc. pen.)	id.	» 1	» 40
	Detto	(foglio intero)	» 2	» 80
12*bis*.	Esame di testimone senza giuramento avanti il pretore (articoli suddetti).	(mezzo foglio)	» 1	» 40
	Detto	(foglio intero)	» 2	» 80
13.	Esame di testimone con giuramento (art. 126, 128, 175 e 242 Cod. proc pen.)	id.	» 2	» 80
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
14.	Mandato di comparizione	id.	» 1	» 40
15.	Mandato di cattura	id.	» 1	» 60
16.	Interrogatorio dell'imputato	(foglio intero)	» 2	» 80
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
17.	Verbale di ricognizione dell'imputato.	id.	» 1	» 40
18.	Verbale di confronto dell'imputato	(foglio intero)	» 2	» 80
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
19.	Tassa per un testimone nel luogo di sua residenza (mod. n° 2 della Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
20.	Tassa per un testimone che si è trasferto a più di due chilometri e mezzo dal luogo di sua residenza (mod. n° 3 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
21.	Tassa per la relazione di un medico, di un chirurgo, veterinario patentato, flebotomo, o di una levatrice (mod. n° 4 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
22.	Tassa per i periti ed interpreti (mod. n° 5 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
23.	Tassa delle spese per dissotterramento di cadavere (mod. n° 6 Tar. pen.).	id.	» 1	» 40
24.	Tassa per una traduzione in iscritto (mod. n° 7 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
25.	Tassa per la custodia de'sigilli od animali (mod. n° 8 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
26.	Tassa per trasporto di carte impugnate di falsità o destinate a servire di comparazione (mod. n° 9 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
27.	Tassa per trasferta giudiziaria (mod. n° 10 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
28.	Parcella delle spese di giustizia in materia penale ripetibili (mod. n° 11 Tar. pen.)	(foglio intero)	» 3	» —
29.	Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate in materia penale (mod. n° 12, art. 131 del Regol. gen. giudiz., art. 160, 161, 162 e 166 Tar. pen.)		» 15	» —
30.	Estratto del registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale (mod. n° 13, art. 164 e 167 Tar. pen.)		» 5	» —
31.	Ordinanza delle Camere di Consiglio	(mezzo foglio)	» 1	» 40
32.	Avviso di pagamento (mod. n° 14, art. 214 Tar. pen.)	id.	» 1	» 40
33.	Citazione (richiesta di) al pubblico giudizio sull'istanza del Pubblico Ministero, e decreto di citazione in affari avanti i Tribunali correzionali.	(foglio intero)	» 3	» —
34.	Elenco degli atti contenuti nei procedimenti	id.	» 2	» 80
35.	Citazione (atto di) della parte lesa avanti il Tribunale	(mezzo foglio)	» 1	» 40
36.	Citazione (atto di) di testimoni avanti il Tribunale	id.	» 1	» 40
37.	Citazione (ordinanza di) d'imputato e testimoni avanti il Pretore, e relazione di citazione	id.	» 1	» 60
38.	Citazione (richiesta di) al pubblico giudizio sull'istanza del Pubblico Ministero, e decreto e relazione di citazione in affari avanti il Pretore	(foglio intero)	» 3	» —
39.	Citazione (atto di) di testimoni avanti il Pretore.	(mezzo foglio)	» 1	» 40
40.	Citazione (atto di) della parte lesa avanti il Pretore	id.	» 1	» 40
41.	Citazione (cedola di) a testimone fiscale	id.	» 1	» —
42.	Avviso di comparizione a forma dell'art. 25 delle istruzioni per l'esecuzione della Tariffa penale, mod. *A*	id.	» 1	» 40
43.	Ammonizione (decreto e verbale di) di ozioso.	id.	» 1	» 60
44.	Ammonizione (verbale di) di ozioso, art. 70 legge pubblica sicurezza	id.	» 1	» 40
45.	Avviso di delitti o trasgressioni a darsi al Procuratore del Re ai termini dell'art. 77 Cod. proc. pen.	id.	» 1	» 40
46.	Ragguaglio di tutti gli affari criminali, correzionali e contravvenzionali registrati negli ultimi otto giorni da trasmettersi dai Procuratori del Re ai Procuratori Generali (art. 452 Cod. proc. pen.)	(foglio intero)	» 3	» 50
47.	Interrogatorio dell'imputato, Corti d'assise	id.	» 2	» 80
48.	Citazione (cedola di) di testimoni avanti la Corte d'assise	id.	» 2	» 80
49.	Invito ai giurati a termini degli art. 111 ord. giud. e 554 del regol. giud.	(mezzo foglio)	» 1	» 40
50.	Ordinanza di comunicazione della nota dei giurati al Pubblico Ministero, e relazione dell'usciere	id.	» 1	» 40
51.	Nota dei giurati da comunicarsi al Pubblico Ministero	id.	» 1	» 40
52.	Schede pei giurati	id.	» »	» 60
53.	Dichiarazione del giurì.	(foglio intero)	» 3	» 55
54.	Mandato di pagamento per spese di trasferta, e per indennità ai giurati (art. 64 ord. giud.; art. 115 Tar. pen.)	(mezzo foglio)	» 1	» 40
55.	Ruolo delle cause a trattarsi avanti la Corte d'assise da pubblicarsi a termini dell'art. 374 Reg. gen. giud.	id.	» 3	» —
56.	Registro o campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (mod. *B*, art. 209 e seg. Tar. pen.; art. 43 e 44 istruz. relative, mod. *B*).	(foglio intero)	» 7	» 50
57.	Tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità (mod. *C* art. 253 Tar. pen.; art. 60 istruz. relative mod. *C*).	id.	» 10	» —
58.	Nota d'iscrizione ipotecaria (art. 226 Tar. pen.; art. 61 istr. relative, mod. *D*).	id.	» 5	» —
59.	Elenco degli articoli riscossi per pene pecuniarie e spese di giustizia penale colla distinta delle relative somme devolute all'Erario dello Stato che dai cancellieri si versano nella cassa del Ricevitore del registro (art. 231 Tar. pen.; art. 70 istruz. relative, mod. *E*)	id.	» 12	» —
60.	Distinta delle somme devolute allo Stato sui proventi delle pene pecuniarie, e spese di giustizia penale che dai cancellieri si versano nella cassa del Ricevitore del Registro (mod. *F*, art. 70 istruz.)	(mezzo foglio)	» 2	» —
61.	Stato degli individui che non pagarono le multe ed ammende da essi dovute e che stante la loro nullatenenza debbono subire la pena sussidiaria del carcere o degli arresti (art. 579, 580 e 581 Cod. proc. pen., art. 82 e 144 istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *G*)	(foglio intero)	» 6	» —
62.	Elenco indicativo delle sentenze e dei provvedimenti portanti condanne a pene pecuniarie (articoli 88 e 104 delle istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod *H*)	id.	» 10	» —
63.	Stato degli articoli inscritti o riscossi (art. 88 istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *I*)	(mezzo foglio)	» 3	» —
64.	Registro per l'attribuzione delle pene pecuniarie e delle indennità, e per il riparto delle spese di giustizia punitiva, riscosse dai Ricevitori del registro o dai cancellieri giudiziari (articolo 122 istruz. per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *L*)	(foglio intero)	» 10	» —
65.	Stato dimostrativo delle pene pecuniarie riscosse, e delle quote ripartite agli aventi dritto (art. 134 e 161 istr. per l'esecuzione della Tar. pen. mod. *M*).	id.	» 10	» —
66.	Stato ricapitolativo delle spese di giustizia anticipate o ricuperate (art. 161 istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *N*)	id.	» 5	» —
67.	Stato numerico della situazione dei campioni (art. 161 delle istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *O*)	id.	» 10	» —
68.	Stato degli articoli del campione dei quali si propone l'annullamento (articolo 164 istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *P*)	id.	» 6	» —
69.	Coperta per procedimento penale per citazione diretta	id.	» 4	» 80
70.	Coperta per procedimento penale avanti le Preture	id.	» 4	» 80
71.	Coperta per procedimento penale avanti i Tribunali correzionali	id.	» 4	» 80
72.	Coperta del volume del deposto dei testimoni in procedimento di competenza delle Corti d'assise	id.	» 4	» 80
73.	Coperta del volume dei verbali, rapporti ed altri atti de'quali è permessa la lettura	id.	» 4	» 80
74.	Libro delle registrazioni (art. 199 del Reg. gen. giud.)	id.	» 20	» —
75.	Ruolo generale di spedizione (art. 214 Regolamento suddetto)	id.	» 20	» —
76.	Ruolo d'udienza (art. 226 Regolamento suddetto)	id.	» 10	» —
77.	Foglio d'udienza in materia civile pei Tribunali (art. 248 Regol. suddetto)	id.	» 4	» 50
78.	Registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al Presidente od al Giudice delegato al Ministero Pubblico (art. 275 n° 2 Regolamento suddetto)	id.	» 10	» —
79.	Registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali (art. 275 n° 6 Reg. sud.)	id.	» 12	» —
80.	Registro delle istanze per purgazione degli immobili dalle ipoteche (art. 275 n° 10, Regolamento suddetto)	id.	» 12	» —
81.	Registro dei provvedimenti sopra ricorsi (art. 275 n° 14, Regol. suddetto)	id.	» 4	» 50
82.	Registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi (articolo 275 n° 15, Regolamento suddetto)	id.	» 7	» —
83.	Registro delle produzioni fatte nel corso dell'anno nei giudizi di distribuzione, subastazione o graduazione	id.	» 10	» —
84.	Registro quietanze a madre e figlia dei proventi della cancelleria (mod. numero 1, numero 412 Tar. civ.)	cad. reg. di 500 bollo	» 3	» —
85.	Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela (mod. n° 2 registro menzionato nel numuro 423 Tar. civ.)	(foglio intero)	» 4	» —
86.	Stato mensile delle riscossioni e dei versamenti per diritti di cancelleria (mod. n° 3, n° 445 Tar. civ.)	id.	» 3	» 50
87.	Conto annuale che si rende dal cancelliere delle riscossioni e dei versamenti pei proventi di cancelleria devoluti all'Erario dello Stato (mod. numero 4, art. 448 Tar. civ.)	id.	» 3	» 50
88.	Registro dei proventi e spese d'uffizio nella cancelleria (mod. n° 1, n° 450 della Tar. civ. Art. 81 delle Istruzioni ministeriali 28 giugno 1866 per l'esecuzione della Tar. civ)	id.	» 5	» 80
89.	Resoconto annuale delle spese d'uffizio occorse nelle cancellerie (mod. n° 2. N° 450 Tar civ. Art. 84 delle Istruzioni suddette)	(foglio intero)	L. 4	Cent. —
90.	Nota delle spese e tasse dovute in ripetizione in cause di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio (mod. n° 3. Art. 424 Tar. civ., Art. 45 Istruzioni suddette)	id.	» 4	» —
91.	Estratto degli articoli riscossi per spese e tasse notate a debito che si versano dal cancelliere nella cassa del Ricevitore del registro (mod. n° 4, art. 57 Istruzioni suddette)	id.	» 4	» —
92.	Resoconto mensile dei versamenti eseguiti per il concorso nella retribuzione dei commessi, applicati alla cancelleria e segreteria del Pubblico Ministero (mod. n° 5, art. 74, capoverso 2° delle Istruzioni suddette)	id.	» 4	» —
93.	Registro dei processi verbali d'udienza per le Preture (art. 192, n° 1 del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865)	id.	» 6	» —
94.	Registro dei decreti sopra ricorsi per le Preture (art. 274, n° 6, Regolamento giudiziario suddetto).	id.	» 4	» —
95.	Registro delle cure degli emancipati o degli inabilitati (art. 345 e 348 del Codice civile).	id.	» 12	» —
96.	Registro delle tutele dei minori e degli interdetti (art. 343, 345, 346 e 347 del Codice civile)	id.	» 20	» —
97.	Registro di controllo degli atti eseguiti dall'usciere (art. 84 e 85, Regolamento generale giudiziario).	id.	» 20	» —
98.	Registro delle copie spedite in forma esecutiva	id.	» 6	» —
99.	Registro dei ricorsi presentati alla Commissione di gratuito patrocinio.	id.	» 7	» —
100.	Registro degli atti a tenersi dai cancellieri e dagli uscieri (Tassa registro, articoli 110 e 111, Decreto 14 luglio 1866)	id.	» 10	» —
101.	Registro (estratto del) dei permessi (art. 57 del Regolam. gener. giudiziario)	id.	» 4	» —
102.	Registro degli avvisi per le conciliazioni (art. 175, lettera *A*, del Regolamento generale giudiziario)	id.	» 5	» —
103.	Avviso per conciliazione	(mezzo foglio)	» 2	» —
104.	Atto di citazione avanti i Giudici Conciliatori.	id.	» 2	» —
105.	Repertorio per gli atti civili a tenersi dagli uscieri (art. 2, Istruzione ministeriale 15 marzo 1865)	(foglio intero)	» 20	» —
106.	Repertorio per gli atti penali a tenersi dagli uscieri (art. 2, Istruz. sudd.)	id.	» 15	» —
107.	Stato trimestrale dei proventi degli uscieri (art. 11, Istruzioni suddette)	id.	» 3	» —
108.	Registro generale delle Corti d'assise (art. 400, n° 4, Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 (*B*)).	id.	» 24	» —
109.	Registro dei corpi di reato (art. 387, Regolamento suddetto (*C*))	id.	» 20	» —
110.	Registro generale della Sezione d'accusa (art. 400, n° 3, (*a*), Regolamento suddetto (*D*))	id.	» 24	» —
111.	Registro dei processi correzionali in appello (art. 400, n° 3 (*c*), Regolamento suddetto (*E*))	id.	» 20	» —
112.	Registro generale della Cancelleria del Tribunale in materia penale (art. 400, n° 2 (*a*), Regolamento suddetto (*H*))	id.	» 24	» —
113.	Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori (art. 400, n° 2 (*b*), Regolamento suddetto (*I*)).	id.	» 20	» —
114.	Registro generale del Giudice Istruttore (articolo 400, n° 2, (*c*), Regolamento suddetto (*L*))	id.	» 24	» —
115.	Registro delle richieste (art. 400, n° 2 (*d*), Regolamento suddetto)	id.	» 8	» —
116.	Registro generale dei procedimenti penali pei Procuratori del Re (*O*)	id.	» 24	» —
117.	Registro delle esecuzioni delle sentenze (*Q*)	id.	» 12	» —
118.	Registro generale delle cause penali avanti le Preture (art. 400, n° 1 (*a*), Regolamento suddetto).	id.	» 24	» —
119.	Registro generale degli atti di istruzione, delle delegazioni e delle richieste nei processi penali (art 400, n° 2 (*d*), Regolamento suddetto)	id.	» 12	» —
120.	Stato numerico mensile dei detenuti nelle carceri giudiziarie pretoriali (mod. *A*, circolare ministeriale)	(mezzo foglio)	» 1	» 80
121.	Stato numerico mensile dei detenuti nelle carceri giudiziarie poste nel distretto del Tribunale (circolare suddetta)	id.	» 1	» 80
122.	Stati caratteristici prescritti dall'articolo 73 del Regolamento gen. giudiz.	(foglio intero)	» 7	» —
123.	Cartellini pel Casellario giudiziario (mod. n° 1, art. 7 del Regolamento, lettera *X*, 1865, art. 1).	(mezzo foglio)	» 2	» 80
124.	Note di trasmissione (mod. n° 2, art. 13 del Regolamento suddetto)	id.	» 1	» 80
125.	Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re per il Casellario giudiziario (mod. n° 3, art. 14 del Regolamento suddetto).	(foglio intero)	» 6	» —
126.	Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel Casellario del Tribunale correzionale (mod. n° 4, art. 15 del Regolamento suddetto)	id.	» 6	» —
127.	Elenco dei cartellini contenuti in ordine cronologico (mod. n° 5, art. 15, Regolamento suddetto).	id.	» 5	» —
128.	Certificato di penalità (mod n° 6, art. 17, Regolamento suddetto)	id.	» 6	» —
129.	Registro dei certificati rilasciati dal cancelliere del tribunale (mod. n° 7, articolo 20, Regolamento suddetto).	id.	» 7	» —
130.	Note di sopravvivenza (mod. n. 8, art. 22 e 25 Regolamento suddetto).	(mezzo foglio)	» 1	» 80
131.	Verbali d'udienza in materia penale pei Tribunali correzionali	(foglio intero)	» 3	» —
132.	Sentenza (intestazione di) per Tribunali correzionali	id.	» 3	» —
133.	Cartella *A* per le Commissioni di sindacato (art. 6, decreto ministeriale 13 gennaio 1865)	(mezzo foglio)	» 2	» 50
134.	Registro delle Commissioni di sindacato *B* (decreto suddetto) in registri da fogli 150 e 200		6	» —
135.	Cartella *C* (art. 13, decreto suddetto).	id.	» 2	» 50
136.	Registro dei processi trasmessi dall'uffizio del Procuratore Generale alla Cancelleria della Corte d'assise (art. 455, Cod. proc. pen.)	(foglio intero)	» 5	» —
137.	Elenco delle proposte sul personale giudiziario	id.	» 5	» —
138.	Registro delle querele e denunzie (art. 41, Cod. proc. pen.)	id.	» 5	» —
139.	Registro degli avvisi dati alla Cancelleria della Corte circa l'arrivo degli accusati nelle carceri (art. 455, Cod. proc pen.)	id.	» 5	» —
140	Registro della distribuzione delle cause penali ai Sostituti Procuratori Gener.	id.	» 6	» —
141.	Registro dei condannati	id.	» 6	» —
142.	Registro dei ricorsi in grazie	id.	» 6	» —
143.	Registro delle provvisioni pontificie presentate pel regio *exequatur*	id.	» 12	» —
144.	Stato delle notizie da unirsi alla domanda di assegnazione ad una casa di pena del condannato	(mezzo foglio)	» 6	» —
145.	Registro generale dei detenuti giudicabili	(foglio intero)	» 6	» —
146.	Registro generale dei detenuti condannati	id.	» 6	» —
147.	Registro generale in materia penale del Procuratore Generale	id.	» 24	» —
148.	Registro degli appelli dalle sentenze dei Tribunali correzionali, e delle opposizioni alle sentenze dei Giudici Istruttori, reg. *F* (Procur. Gener.)	id.	» 20	» —
149.	Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori di mandamento e di polizia urbana, reg. *P* (Procuratori del Re)	id.	» 20	» —
150.	Repertorio degli atti pubblici (art. 110 e 11, legge 14 luglio 1866) per le Cancellerie e pei Notai	id.	» 10	» —
151.	Elenco degli atti che si presentano all'uffizio di tasse e registro	id.	» 2	» 80
	Detto	(mezzo foglio)	» 1	» 40
152.	Tabella delle indennità dovute per tramutamento agli impiegati dell'ordine giudiziario (decreto 24 maggio 1863)	(foglio intero)	» 7	» —
153.	Lettera di nomina a difensore.	(mezzo foglio)	» 1	» 60
154.	Decreto di citazione d'imputato, parte lesa, e testimoni avanti il Pretore e relazione di citazione	(foglio intero)	» 2	» 80
155.	Verbale di verifica mensile delle riscossioni fatte nelle cancellerie (art. 439 Tariffa civile).	(mezzo foglio)	» 1	» 40
156.	Atto di precetto (articolo 215 Tariffa penale)	id.	» 1	» 40
157.	Foglio d'udienza statistico pei Procuratori del Re	id.	» 4	» —
158.	Foglio d'udienza statistico pel Procuratore Gener. presso le Corti d'assise.	id.	» 4	» —
159.	Prospetto di matricola prescritto dall'art. 70 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865.	(foglio intero)	» 8	» —
160.	Stato riassuntivo trimestrale dei proventi degli uscieri (mod. n. 4, art. 13, istruzioni ministeriali 15 marzo 1866	id.	» 7	» —
161.	Situazione numerica mensile del registro campione (articoli 90 e 91 delle istruzioni per l'esecuzione della Tariffa civile)	(mezzo foglio)	» 1	» 40
162.	Nota delle spese anticipate dal Regio Erario e dei diritti dovuti agli uffiziali di giustizia per gli atti contenuti nel procedimento	(foglio intero)	» 4	» —
163.	Estratto di sentenza di condanna promulgata dal Pretore	(mezzo foglio)	» 1	» 40
164.	Verbale di udienza (Processo) in causa penale avanti il Pretore	(foglio intero)	» 2	» 80
165.	Verbale d'udienza (Processo) in causa penale senza testimoni avanti il Pretore.	id.	» 2	» 80
166.	Verbale d'udienza (Processo) in causa penale contumac. avanti il Pretore.	id.	» 2	» 80
167.	Tabella per la liquidazione delle indennità spettanti ai funzionari dell'ordine giudiziario chiamati a temporarie supplenze o missioni (art. 266, legge organica giudiziaria e regi decreti 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863)	id.	» 5	» —
168.	Verbale di verificazione bimestrale a forma degli articoli 245 e 250 della Tariffa penale	(mezzo foglio)	» 1	» 40

NB. I prezzi sono per lo avvenire quelli indicati nel presente Elenco in data del 10 agosto 1869.

***NB.* Trovansi pure vendibili presso la Tipografia tutti i moduli pei RENDICONTI STATISTICI SEMESTRALI al prezzo di centesimi 25 per ciascun foglio.**

Le spese di posta sono a carico degli Editori. Le domande devono essere franche ed accompagnate da *vaglia postale*.

Avviso.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Ferdinando Martini che la mattina del 17 corrente, a ore 10, nella cancelleria di questo tribunale sarà continuata la verifica dei crediti gravanti il detto fallimento.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio.

Li 7 settembre 1869.

2506 F. NANNEI, vice canc.

Avviso.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Tommaso Miniati che la mattina del dì 13 settembre corrente, a ore 12 meridiane, nella cancelleria di questo tribunale sarà continuata la verifica dei crediti gravanti il detto fallimento

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 7 settembre 1869.

2507 F. NANNEI, vice canc

Costituzione di società.

Si fa noto che con atto 17 agosto p. p., depositato presso il sottoscritto notaro, registrato ed in estratto trascritto ed affisso presso questo tribunale civile, facente funzione di tribunale di commercio, le signore Angiola Fabiani ed Emilia Romei nei Balestrieri, si sono costituiti in società per esercitare il commercio di articoli di moda per donna in Firenze, sotto la ditta Fabiani e Balestrieri.

Firenze, li 7 settembre 1869.

2509 Ser EGIDIO FABBRICHESI.

Avviso.

Il sottoscritto deduce a notizia del pubblico a tutti e per tutti gli effetti di ragione che ha sempre pagato e paga a pronti contanti tutto ciò che acquista o fa acquistare dai di lui dipendenti, sia per uso della famiglia, sia del suo commercio, e perciò non riconoscerà alcun debito che fosse stato o fosse per esser contratto in di lui nome da chicchessia.

Firenze, li 7 settembre 1869.

2506 GIUSEPPE TOZZI.

Estratto di bando per vendita.

Il sottoscritto procuratore notifica che nelle istanze di Marcello Bilenchi all'udienza del 20 luglio avanti il tribunale civile di Grosseto, sedente in Scansano, si procedè alla vendita per mezzo di pubblici incanti di alcuni beni espropriati in danno di Raffaello Serinelli di Roccalbegna.

Che a favore di Luigi Pollini pronunciavasi in quella udienza la vendita degli stabili descritti nel bando venale del 14 febbraio 1869, compresi nel lotto terzo per il prezzo di lire mille duecento novanta, e pel lotto quarto pel prezzo di lire mille cinquecento dieci.

Che fattovi l'aumento del sesto in detti due lotti 3° e 4° per parte di Pietro del vivente Raffaello Serinelli, campagnuolo, domiciliato a Roccalbegna, tanto nel proprio, quanto a nome e nell'interesse ancora del suo fratello don Gio. Battista Serinelli, dimorante a Saturnia, con decreto dell'illustrissimo signor cav. presidente del tribunale di Grosseto del 4 agosto 1869 veniva destinata per il reincanto e nuova vendita dei beni anzidetti la udienza che dal tribunale medesimo sarà tenuta in Scansano la mattina del 21 settembre successivo a ore 11 antimeridiane.

Che in detta udienza avrà luogo perciò il nuovo incanto e la successiva vendita degli stabili segnati:

Primo lotto (3° del bando 14 febbraio 1869) Un tenimento lavorativo, pascolativo vitato con diversi frutti, della estensione di are 125 44 posti in comune di Roccalbegna in luogo detto Vignali, al quale confinano Giomi, Bellucci, Bondi, Marchetti Vichi, e se altri, ecc., e descritto al campione catastale del ricordato comune, e rappresentato dalle particelle di numero 761, 768, 786, 787, 788, 789, 952 della sezione I con la rendita imponibile di lire 23 65, valutato al netto L. 1678 80.

Secondo lotto (4° del bando 14 febbraio 1869). Una casa in Roccalbegna, alla quale confinano Urbani, Gagliardi, Impieri, strada, e se altri, ecc., rappresentata al detto campione dalle particelle di n. 61, 62 in parte C, valutata al netto lire 1052 25.

La vendita avrà luogo alle condizioni stabilite nel bando venale del 17 agosto 1869.

Scansano, 27 agosto 1869.

2487 VALENTINO BRUCHI, proc.

Avviso.

L'infrascritto cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze deduce a pubblica notizia che all'incanto tenuto avanti il detto tribunale nella mattina del 3 settembre andante restarono provvisoriamente aggiudicati per lire italiane quattromila ottocento cinque al signor Lorenzo del fu Vincenzo Valli gl'infrascritti beni subastati a danno di Antonio del fu Lorenzo Naldoni, domiciliato a Santa Maria a Verzano, in comune di Vicchio, sulle istanze del nominato Lorenzo Valli creditore istante, e che il termine all'aumento del sesto scade il 18 stante.

Descrizione di beni componenti il 1° *lotto.*

Quartiere o casa da pigionali e podere in luogo detto dei Sani o Santa Maria, in comunità di Vicchio, rappresentato ai campioni estimali della medesima in sezione D dalla particella di n 713 in parte, articolo di stima 580, con rendita imponibile di lire 19 07

Un podere con terre annesse detto dei Sani o Santa Maria, in detta comunità, rappresentato ai campioni estimali della medesima in sezione D dalle particelle 713 in parte, 714, 719, 720, 723", 725 727, articolo di stima 419, 422, 580, 602, con rendita imponibile di lire 73 33.

Li 6 settembre 1869.

2505 SEB. MAGNELLI, canc.

FIRENZE - Tip. EREDI BOTTA.